

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

CDIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	16013
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	16013, 16047
Disegni di legge (Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa):	
PRESIDENTE	16014
Proposta di legge (Deferimento a Commissione in sede legislativa):	
PRESIDENTE	16014
Proposte di legge (Annunzio):	
PRESIDENTE	16014
Petizioni (Annunzio):	
PRESIDENTE	16014
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Discussione):	
PRESIDENTE	16015, 16031, 16033
LEONE-MARCHESANO	16045
BELLONI	16015
TARGETTI	16017
ASSENATO	16019
CARIGNANI	16020
ROBERTI	16021
MARCHESI	16021, 16022
LACONI	16022
SCALFARO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	16023
CAPALOZZA, <i>Relatore di minoranza</i>	16026
BETTIOL GIUSEPPE	16029
PAOLUCCI	16031
COLITTO	16033
BUCCIARELLI DUCCI, <i>Relatore di minoranza</i>	16034

	PAG.
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	16032
Disegno di legge (Presentazione):	
PELLA, <i>Ministro del tesoro e, ad interim, del bilancio</i>	16033
PRESIDENTE	16033
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Riordinamento dei giudizi di assise. (709)	16034
PRESIDENTE	16034
CASSIANI	16034
GULLO	16038
LEONE	16042
Interrogazioni (Annunzio):	
PRESIDENTE	16047

La seduta comincia alle 16.

FABRIANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Chiesa Tibaldi Mary, Fadda, Mattei, Paganelli, Saggin e Spoleti.

(I congedi sono concessi).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti sulla stampa, nella sua seduta di stamane, ha eletto vicepresidente l'onorevole Pertusio.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

**Approvazione di disegni legge
da parte di Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che nella sua riunione di stamane la VI Commissione permanente (Istruzione) ha approvato, in sede legislativa, i seguenti disegni di legge:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni a favore dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » in Torino, per l'esercizio finanziario 1948-49 » (1047);

« Ricostruzione della carriera del personale insegnante dei corsi secondari di avviamento professionale inquadrato nei ruoli delle scuole di avviamento professionale » (1029).

**Deferimento di una proposta di legge
a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione permanente (Interni), dopo aver esaminato ed approvato la proposta di legge di iniziativa del deputato Cappugi: « Pro-ruga del termine di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1949, concernente conferimento dei posti in ruolo mediante concorso interno al personale non di ruolo in servizio presso enti pubblici locali » (1103), già assegnatale in sede referente, ha deliberato di chiedere che essa le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge di iniziativa parlamentare:

dai deputati Boldrini e Amadei: « Riconoscimento giuridico del Corpo volontari della libertà » (1050);

dai deputati Reggio D'Aci, Foderaro, Riccio Stefano, Quintieri, De' Cocci, Mattei, Giuntoli Grazia, Caccuri, Firrao, Proia, Tesauero, Fascetti, Terranova Corrado, Caroniti, Fusi, Ferreri, Amatucci, Carratelli, Bernardinetti, Parente, Castelli Avolio, Gennai Toniatti Erisia, Ceravolo, Foresi, Gatto, Carcaterra, Pugliese, Salizzoni, Giammarco, Pietrosanti, Caronia, Mastino Gesumino, Ermini, Cecconi, Stagno e Troisi: « Perequazione del trattamento economico al clero congruato » (1148);

dai deputati Pierantozzi, Ambrico, Ferrario, Terranova Raffaele, Sammartino, Fu-

magalli, De Maria, Repossi, Zaccagnini, Conci Elisabetta, Iervolino, De Unterrichter Maria, Vocino, Sabatini, Giuntoli Grazia, Bettiol Giuseppe, Leone, Latanza, Pietrosanti, Delli Castelli Filomena, Caccuri, De' Cocci, Tesauero, D'Ambrosio, Rivera, Troisi, Lecciso, De Martino Carmine, Balduzzi, Carra, Carcaterra, Franceschini, Baresi, Rescigno, Giordani, Diecidue, Martinelli, Bucciarelli Ducci, Pignatone, Sailis, Angelucci Nicola, Sullo, Cimenti, De Martino Alberto, Longoni, De Michele, Bosco Lucarelli, De Palma, Turnaturi, Moro Gerolamo Lino, Germani, Monticelli, Cecconi, Bonomi, Caiati, De Meo, Sampietro, Migliori, Bagnera, Petrucci, Spoleti, Gotelli Angela, Bontade Margherita, Burato, Adonnino, Chiarini, Titomanlio Vittoria, Armosino, Petrone, Mastino del Rio Giorgio, Ferrarese, Notarianni, Lombardi Colini Pia, Scaglia, Giacchero, Quarrello, Ermini, Arcangeli, Salvatore, Codacci Pisanelli, Ponti, Tupini, Tommasi, Del Bo, Tomba, Marconi, Ferraris, Bartoli, Gorini, Stella, Sedati, Cremaschi Carlo, Arcaini, Fusi, Firrao, Berti Giuseppe fu Giovanni, Delle Fave, Veronesi, Corsanego, Bianchini Laura, Monterisi, Marotta, Vetrone, Ebner e Bima: « Miglioramenti economici al clero congruato » (1149),

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti dichiarato di rinunciare a svolgerla, sarà trasmessa alla Commissione competente. Delle altre due, che comportano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento a norma dell'articolo 133 del regolamento.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

Il deputato Borellini Gina presenta una petizione di Vincenza Castria, vedova Novello, e altre, le quali chiedono l'emanazione di norme intese a impedire che le forze di polizia in servizio di ordine pubblico abbiano in dotazione armi da fuoco. (54).

Il deputato Pignatone presenta una petizione delle madri appartenenti alla parrocchia cattedrale di Caltanissetta e di altre provincie d'Italia, le quali chiedono disposizioni legislative che, nello spirito della Costituzione della Repubblica, impediscano la degenerazione della libertà di stampa ed evitino soprattutto la deleteria opera della stampa corruttrice. (55).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

Leopoldo Kemperle e altri cittadini italiani di Gorizia di lingua slovena, auspice la *Slovenska demokratska zveza* (Unione democratica slovena), chiedono l'emanazione di norme legislative per la tutela della minoranza slovena in Italia, con particolare riguardo all'insegnamento elementare e medio nella lingua materna, all'uso delle lingue slovena e italiana nelle amministrazioni pubbliche e nei documenti ufficiali su basi di uguaglianza, alla nomenclatura bilingue, al riacquisto della cittadinanza italiana per gli sloveni che la perdettero durante il regime fascista, all'accesso ai pubblici impieghi, alla riorganizzazione delle frazioni slovene il cui capoluogo risulti assegnato alla Jugoslavia, alla rappresentanza proporzionale nell'amministrazione dei comuni mistilingui e nell'Assemblea regionale. (56).

Duilia Maregatti, Presidente dell'U. D. I. di Massa Lombarda, e altri 2984 cittadini chiedono un provvedimento legislativo di carattere finanziario che consenta al Ministero dei lavori pubblici di ricostruire l'edificio scolastico di quel comune, distrutto a causa di eventi bellici. (57).

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette saranno trasmesse alle Commissioni competenti.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è contro il deputato Laura Diaz per il reato di cui all'articolo 8, capoverso, del trattato tra l'Italia e la Santa Sede, approvato con legge 27 maggio 1929, n. 810, in relazione all'articolo 278 del codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317 (*offese pubbliche alla persona del Sommo Pontefice*). (Doc. II, n. 11).

Sono state presentate dalla Commissione una relazione di maggioranza, che conclude per la concessione dell'autorizzazione a procedere, e una di minoranza, che conclude per il diniego dell'autorizzazione stessa.

LEONE-MARCHESANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE-MARCHESANO. Onorevoli colleghi, parlo a titolo personale e dichiaro anzitutto profonda devozione e sentimenti di umiltà nei confronti del Sommo Pontefice, capo della cristianità. Rivendico l'affermazione dei

sentimenti e della osservanza cattolica della quasi totalità degli italiani che, nella conciliazione fra Santa Sede e Regno d'Italia, trovarono le basi della convivenza tra la vita spirituale e la vita politica.

Noi ci troviamo oggi davanti alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti della collega onorevole Diaz, sostanzialmente per la imputazione di cui all'articolo 278 del codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947. Abbiamo due relazioni, una di maggioranza ed una di minoranza, in entrambe le quali si affrontano questioni di fatto e questioni di diritto. Ma io vorrei affrontare, prima, un'altra questione, e cioè la questione se la Camera ritenga essere opportuno continuare a portare alla ribalta giudiziaria italiana e internazionale un episodio deplorabilissimo — se è avvenuto — ma che doveva rimanere circoscritto, se mai, nella piccola piazza di Ortona a Mare dove le parole sarebbero state pronunziate dall'onorevole Laura Diaz. (*Commenti al centro*). Ed allora, se è inopportuno continuare oltre (anche a quei fini supremi di pacificazione che noi tutti auspichiamo nel paese) a sbandierare un episodio particolarmente doloroso, vediamo se, per avventura, la Camera non possa trovare gli argomenti per evitare il processo clamoroso.

Certo, i tempi in cui Stanislao Mancini affermava essere molto limitati i poteri della Camera nelle richieste di autorizzazione a procedere, sono cambiati; certo, questa Camera votando, in occasione del procedimento a carico dell'onorevole La Marca, l'ordine del giorno Fausto Gullo, affermò il diritto di deliberare gli argomenti di accusa e di esaminare se negli elementi presentati si potessero trovare gli estremi del reato, l'elemento morale e l'elemento materiale.

Quando il collega Capolozza, con una minuta disamina giuridica, che merita veramente l'attenzione della Camera, vi presenta i termini giuridici nel modo come egli li ha presentati, io dico che noi possiamo con serena coscienza chiudere questo episodio affermando che mancano gli estremi del reato e sotto il profilo morale e sotto il profilo materiale.

Ma io vorrei sottoporre ancora all'esame della Camera un particolare che — sembra impossibile — è sfuggito all'onorevole Capolozza.

In definitiva, onorevoli colleghi — e mi rivolgo particolarmente ai giuristi che siedono in questa Assemblea e che considero maestri — il disposto dell'articolo 8 del concordato non fa altro che riportarsi all'articolo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

1 della legge sulle garantigie del 13 maggio 1871, n. 214 e il tutto agli articoli 297 e 278 del codice penale.

Ora, l'articolo della legge sulle garantigie, sul quale tanto larga letteratura si formò in quell'epoca, veniva ad equiparare la figura del capo della cristianità, alla figura del re; ma l'articolo 8 del concordato non può riferirsi integralmente al concetto dell'articolo primo della legge sulle garantigie, perché l'articolo 8 del concordato stabilisce una situazione di fatto diversa da quella che noi troviamo nell'articolo primo della legge 13 maggio 1871. Là è il capo della cristianità che si intende tutelare e mettere sullo stesso piano del re, qui si tutela, sì, il capo della cristianità, ma più specialmente nella sua veste di capo di uno Stato estero, piccolo nella sua estensione, grande, immenso nella sua sostanza e potenza.

Ed allora, onorevole Capalozza, ritorno a quell'argomento che prospettai fin dai giorni in cui la Commissione discuteva gli articoli 278 e 297 del codice e l'articolo 6 delle preleggi.

L'imputazione deve essere guardata anche sotto questo profilo: per la procedibilità in sede penale occorre la presenza del capo dello Stato estero nel momento in cui si viene a perpetrare il reato.

Allora intervengono altre considerazioni di ordine giuridico, da aggiungere a quelle che sono state così magistralmente esposte dall'onorevole Capalozza. Vi è poi l'indagine, da fare sugli elementi del reato, senza di che non vi potrà mai essere affermazione di reato. Io credo che il reato stesso non lo si possa configurare in una frase staccata — che potrà essere stata detta, una frase deplorabilissima, se pronunciata — bensì dall'insieme dell'atteggiamento dell'oratore, imputato di un reato del genere.

L'onorevole Laura Diaz, immediatamente dopo, si affrettò a precisare: «Smentisco nel modo più formale la notizia riportata su molti giornali secondo cui io avrei, nel comizio da me tenuto ad Ortona il 12 giugno corrente, pronunciato una frase ingiuriosa a carico del papa. Io non ho mai pronunciato questa frase, ma solo severe critiche politiche all'atteggiamento assunto».

E allora, se noi non possiamo distaccare la frase per dire che il soggetto attivo del maleficio volle il reato (ché abbiamo, anzi, proprio una dichiarazione in contrario, nel senso che l'oratore non aveva l'intenzione di offendere né di ledere), io mi domando se le argomentazioni giuridiche addotte qui

non possano avere un fondamento anche sotto altro profilo: mancanza di dolo.

Per tutte queste considerazioni, onorevoli colleghi, deplorando ancora il fatto, se commesso, io ritengo che la Camera farà altresì opera saggia e opportuna politicamente nel chiudere questo episodio, non concedendo l'autorizzazione a procedere.

BELLONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLONI. Onorevoli colleghi, per decidere con ponderazione e con equanimità su questo scabrosissimo argomento posto dinanzi a noi, dobbiamo distinguerlo nei tre aspetti che, confusi, ci porterebbero a una discussione evidentemente non corrispondente.

Il primo aspetto è di carattere giuridico. Voglio mantenermi nella ipotesi più sfavorevole sotto questo profilo; voglio ammettere che sia innegabilmente provato che quelle parole sono state dette. Uomini del mio partito attestano che sono state pronunciate ad Ortona; l'imputata ed altri colleghi lo negano. Ma ammettiamo, dicevo, che siano state dette. Ammettiamo anche che le argomentazioni giuridiche, serrate ed organiche, sviluppate nella relazione dell'onorevole Capalozza, possano essere disattese da una giurisprudenza superiore, per quanto il fatto di una sporadica opinione diversa della Cassazione non basti a costituire giurisprudenza. Resta il fatto che la situazione è di gran lunga superata dal profilo morale di questo dibattito, dal carattere morale delle nostre preoccupazioni, delle vostre preoccupazioni, colleghi della democrazia cristiana.

Io mi rendo pienamente conto del turbamento nei vostri spiriti, e dell'onesta passione che agita in questo momento il vostro cuore. La questione morale trascende la questione giuridica. Essa potrebbe trovarci tutti concordi perché senza dubbio la stessa onorevole Laura Diaz, nella forma con cui respinse l'addebito fattole di aver pronunciato quelle parole, condanna la sostanza di quelle parole, come l'abbiamo condannata tutti noi. Ed in particolare debbo condannarla io, questa ipotizzata sostanza, se parlo come deputato di Roma, come rappresentante anche del popolo di questa città che non può dimenticare, e non dimenticherà mai, quale sia stata l'opera generosa del vescovo di Roma, nei momenti più tragici degli anni scorsi, che gli hanno meritato veramente la considerazione di qualunque cittadino, indipendentemente da qualsiasi orientamento e ideo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

logia politica; non negheremo la venerazione che merita il Sommo Pontefice.

Può determinare la frase incriminata, e deve determinare, una riprovazione solenne. Respinto così l'intendimento eventualmente ingiurioso che possa esservi stato nelle parole effettivamente dette dall'onorevole Laura Diaz, resta la questione politica.

Se noi riuscissimo a distinguere, a staccare l'aspetto morale da quest'altra parte, che rimane, della questione — l'aspetto politico — credo che tutta la Camera dovrebbe trovarsi d'accordo. Resta, dicevo, il lato politico. Se voi fate questa operazione, che vi invito con tutta l'anima a pensare di fare, vedete se, liberata la vostra coscienza con un'affermazione di carattere morale, potete considerare con maggiore obiettività la situazione politica. Qui si creano precedenti di procedura.

L'onorevole Leone-Marchesano, mio simpatico avversario, credo vada orgoglioso (oltre le sue tesi anacronistiche, a mio avviso, monarchiche) di certi precedenti di giurisprudenza parlamentare che la monarchia vanta. Uomini di ispirazione liberale, pur nel solco delle istituzioni che abbiamo superato, possono portare al nostro attivo tradizioni ed esempi che sarebbe doloroso il Parlamento repubblicano dovesse ripudiare.

Esiste, ed è ben ricordato nella relazione di minoranza, un pronunciato che negava l'autorizzazione a procedere nel caso di Napoleone Colajanni nel 1898, che in pieno regime monarchico era stato accusato di avere offeso il re. Nobilmente ci si preoccupava che non si dicesse che si faceva una sopraffazione di carattere politico, che si approfittava di una situazione di maggioranza politica. Furono deputati monarchici, uomini egregi che in quell'atto rappresentavano davvero l'istituzione parlamentare, a negare l'autorizzazione a procedere. Protesero la libertà politica di un elemento allora radicalmente avverso ai loro sentimenti e convincimenti.

Difendendo questa libertà politica nei propri avversari, onorevoli colleghi dei settori democristiani, voi difenderete un principio che vi sarà caro domani poter ricordare di aver oggi difeso in questa situazione.

Nci pensiamo che, dubbio il fatto, discutibile il diritto penale, è indubbio il carattere politico dell'affermazione dell'onorevole Laura Diaz. Non v'è discussione su ciò. Si trattava di un atteggiamento negativo del suo spirito — ammesso sempre che le cose stiano esattamente nei termini in cui sono state inci-

minate — verso la politica del capo della Chiesa, nel suo profilo di capo di Stato estero. Si trattava di un'affermazione politica.

Ora, vogliamo affermare che si possa dal parlamentare liberamente manifestare qualsiasi opinione sul terreno politico? Se, nel manifestarla, si trascende, si avrà, come in questo caso si può avere, biasimo reciso dal punto di vista morale, nella pubblica opinione e nello stesso campo parlamentare.

Questa e non altra dev'essere la sanzione appropriata a ciò che va oltre l'esplicazione del diritto. L'esplicazione del diritto, per noi, deve restare tutelata: libertà massima nel campo degli apprezzamenti politici, libertà anche di errare. All'idea politica errata si contrappone un'altra idea politica. Non si correggono i punti di vista politici del parlamentare col mezzo della repressione penale.

Queste considerazioni mi porteranno, anche a nome del gruppo che rappresento, a votare contro l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Laura Diaz. (*Applausi all'estrema sinistra*).

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non mi propongo affatto (anzi, mi propongo l'opposto) di toccare argomenti che sono stati svolti con tanta competenza e con tanta diligenza dall'onorevole Capalozza nella sua relazione di minoranza: argomenti che riguardano le ragioni di improponibilità dell'autorizzazione, e considerazioni relative alla natura di questo contestato reato, e osservazioni che toccano altri punti di carattere giuridico.

Io mi permetto soltanto di richiamare l'attenzione della Camera sopra due rilievi della relazione del collega onorevole Scalfaro. Perché a me sembra che le ragioni per le quali noi voteremo contro la concessione di questa autorizzazione a procedere siano anticipate, adombrate, e quasi convalidate, da due osservazioni contenute proprio nella relazione dell'onorevole Scalfaro.

L'onorevole Scalfaro — mi conceda il rilievo — ha dimostrato di non cogliere esattamente il carattere eminentemente, squisitamente politico del reato che viene contestato alla collega onorevole Diaz.

Quando egli dice che noi dobbiamo concedere l'autorizzazione per salvare l'ultima barriera che sta a garanzia della libertà, cioè il reciproco rispetto fra gli uomini, ebbene io dico che questa osservazione dimostra che egli, che pure è molto esperto nelle materie giuridiche, ha considerato il delitto contestato

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

sotto un aspetto del tutto diverso dal suo vero aspetto.

Le offese al Pontefice, cioè le offese al capo di una nazione estera, non rappresentano una mancanza di riguardo, una mancanza di quel rispetto che gli uomini si devono reciprocamente usare. Si tratta di cosa ben più grave, ma di cosa di natura ben diversa.

Ma l'onorevole Scalfaro fa un'altra osservazione, che conforta la nostra tesi dell'inopportunità, per non usare parola più forte, di concedere questa autorizzazione a procedere. L'osservazione è là dove parla dell'intenzione di ingiurie.

Anche ad essere digiuni di cognizioni giuridiche si sa che, per dar vita a ogni reato che costituisca un'offesa, elemento necessario e indispensabile, senza il quale il reato non esiste, è l'intenzione. Tutti gli onorevoli colleghi sanno, abbiano o non abbiano fatto degli studi giuridici, che qualunque offesa non è tale, se non è accompagnata dall'intenzione di offendere.

Ebbene, l'onorevole Scalfaro si chiede (ed è giusto che se lo chieda; e questo è il punto decisivo della causa): « Vi fu l'intenzione di ingiuriare? L'animo di chi parlava fu turbato dal calore del comizio, dall'agitazione della battaglia politica? ».

Onorevole Scalfaro, sembra quasi che vi sia una forza superiore alla nostra volontà, che ci costringe ad ammettere anche ciò che poi ci sarà di danno aver ammesso, quando si sostiene una tesi alla quale ci siamo molto affezionati, ma che non meritava la nostra predilezione.

Questa è la domanda che l'onorevole Scalfaro doveva proporsi, e ha fatto bene a proporsela, perché nella risposta a questa domanda vi è la risposta alla richiesta di autorizzazione a procedere: risposta negativa. « Vi fu l'intenzione di ingiuriare? », si chiede l'onorevole Scalfaro. E ricorda, egli per il primo, che la frase fu pronunciata nell'occasione di un comizio elettorale. Fu un'improvvisazione oratoria, nel fervore di una lotta politica. Onorevoli colleghi, non facciamo migliori di quelli che siamo. Tutti noi nelle lotte elettorali, nell'ardore di quelle lotte siamo più propensi ad eccedere che a mancare di vigore nella enunciazione dei nostri principi, nel combattere quelli dei nostri avversari.

Comunque, l'onorevole Scalfaro continua: « Non è nostro compito questa indagine ». Ed è questo un errore giuridico, in quanto è proprio nostro compito questa indagine. Tanto è vero che, se il risultato portasse ad escludere

l'intenzione ingiuriosa, la conclusione sarebbe di negare l'autorizzazione a procedere. Ed ella, onorevole collega, continua: « Non possiamo tacere il nostro pensiero: come uomini politici, questa esimente di responsabilità, che coincide troppo sovente con l'irresponsabilità, non ci conforta ». Che importa a noi che non ci conforti? Basta che non ci abbandoni, basta che non sia del tutto lontano dall'animo nostro, dal pensiero nostro questa ammissione della mancanza della intenzione ingiuriosa, per concludere che non è stato commesso un delitto di ingiuria.

Ma infine — onorevole Scalfaro, la prego di seguirmi almeno su questo punto — ella conclude: « Come credenti, vogliamo credere contro ogni apparenza che sia così »; ed allora, onorevole Scalfaro, e voi, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, se nella vostra coscienza di credenti siete propensi a credere che intenzione ingiuriosa non vi fosse, per quale principio di giustizia umana, ed anche superiore, voi potete concludere che si debba autorizzare un giudizio contro chi voi siete portati a credere sia senza colpa, che non abbia peccato contro il codice?

Questi sono gli argomenti che si possono desumere dalle stesse parole del relatore di maggioranza.

Infine, e per concludere, onorevoli colleghi, — ripetendo che mi guarderò bene dal trattare la questione dal lato prettamente giuridico — domando alla vostra coscienza: potete forse negare che si tratti di un delitto squisitamente politico? Ebbene, la pratica, l'esperienza, l'esempio del Parlamento italiano hanno insegnato che quando si tratta di delitto politico la immunità parlamentare non è un privilegio: è una difesa, è la salvaguardia della attività politica. Quante volte (onorevole Marchesano io sono amico soprattutto della verità e quindi devo ricordare con onore precedenti conosciuti in un regime che a lei sta molto a cuore, quanto a noi fu ed è anche oggi, nel ricordo, tanto discaro), proprio sotto il regime monarchico fu negata la autorizzazione a procedere per casi di offesa alle istituzioni costituzionali, all'istituto monarchico, di offese anche alla persona del re! E forse perché in quei nostri colleghi di allora fosse stanca la fede nel regime monarchico? Forse perché non si sentissero tenaci difensori del decoro e dell'onore della monarchia e dei suoi rappresentanti? No: ma perché sentivano che, se si vuole essere strenui difensori, sopra ogni altra cosa, della libertà politica, bisogna — ogni volta che l'accusa abbia un carattere politico — arrestarsi dinanzi alla possibilità di trarre in

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

giudizio il rappresentante di un partito, di una ideologia.

Infine, mi permetta la Camera un'ultima considerazione. Si tratta della frase che sarebbe stata pronunciata in un comizio. Si trattasse della pagina di un libro, del passo di un articolo stampato, la negativa da parte dell'autore non avrebbe alcuna efficacia per infirmare il fatto, provato dall'esistenza dello scritto. Ma qui si tratta di un discorso, di una frase che sarebbe stata pronunciata, in mezzo a tante altre. E non già di una frase raccolta da uno dei nostri valorosi stenografi, capaci di raccogliere con esattezza persino le parole dell'onorevole Leone, nonostante la velocità, il turbine dell'eloquenza dell'egregio collega. Si tratta di una frase raccolta e, se non raccolta, riferita da testimoni che dicono di aver udito quelle precise parole. Nella relazione si dice a questo proposito: alcuni di loro non erano iscritti alla democrazia cristiana.

Io non voglio ricordare, perché lo sapete a memoria, quanti milioni di voti avete raccolto il 18 aprile, voi colleghi della democrazia cristiana. Ma, evidentemente, non avete altrettanti iscritti nelle vostre file. Non ci sarebbe male! Quindi è inutile far notare che questi testimoni non sono iscritti alla democrazia cristiana. Erano seguaci vostri. Essi dicono di aver sentito ciò che aveva sentito il maresciallo, al quale, se ne avessi la possibilità e l'autorità, vorrei domandare: « Se quelle parole fossero state pronunziate da un altro oratore qualsiasi, non qualificato, si sarebbe incomodata ella, egregio maresciallo, a stendere un verbale e quei cittadini si sarebbero affrettati a deporre su ciò che avevano ascoltato? ». Siamo sinceri: evidentemente, no.

Quindi, anche per ragioni di opportunità politica, mentre non mancano i fatti che non hanno bisogno di essere ingranditi, tanto sono preminenti ed imponenti, non ingrandiamo questi piccoli episodi insignificanti, col solo risultato di rendere più aspri i contrasti fra partito e partito. (*Applausi all'estrema sinistra*).

ASSENATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENATO. Onorevoli colleghi, dalla rapida lettura della relazione dell'onorevole Scalfaro io traggo motivi di grande perplessità su quello che deve essere stato lo stato d'animo del collega Scalfaro, magistrato che sa aggettivare le sue espressioni ed ha consuetudine di proprietà di linguaggio nello scrivere motivazioni giuridiche. Perché a me

sembra molto strano che in una relazione all'Assemblea — trattandosi di un fatto che, qualunque possa essere il giudizio su di esso, indubbiamente è un fatto apprezzabile da alcuni punti di vista, anche dal punto di vista, direi, penalistico, dal quale l'onorevole Scalfaro si è messo — possano essere usate parole come queste: « fango », « incosciente leggerezza », ecc., espressioni di una banalità tale che fanno restare sbalorditi. (*Commenti*). Esse ci fanno chiedere da che cosa sia stato spinto l'onorevole Scalfaro nell'aggettivare in tal modo la sua relazione.

Se ella, onorevole Scalfaro, che ha il senso della disciplina della parola, per esperienza di magistrato, si è abbandonata a questa banalità di fraseologia, a ciò è stato spinto da un movente che le ha preso la mano e che lo ha fatto eccedere nelle espressioni; quel movente, che porta tutti ad attendere con frettezza ed impazienza la votazione, è l'impulso politico che si manifesta nella sua stessa relazione, che si esprime con questi stessi termini. Vorrei attribuire tanta capacità di obiettività al suo pensiero, da dover riconoscere che, nella realtà, queste espressioni non sono tali da conferire dignità al suo scritto, e palesano con molta evidenza lo slancio, la pedana di lancio dalla quale ella è partita, ponendosi su un terreno politico con un frasario giuridico. La riprova di questo stato d'animo, onorevoli colleghi della maggioranza, ci viene data dalle assurdità estreme cui è giunto l'onorevole Scalfaro.

Ma come! Volete parlare di oltraggio, di offesa, di volontà di ingiuria che si sarebbe concretata in questa espressione: « impedire o evitare la guerra mondiale »? Qui non si tratta di un'accusa tendente a mettere in stato di dispregio il capo della Chiesa, per aver benedetto o maledetto una parte degli eserciti, o per aver incitato o avvilito uno dei due belligeranti! Qui si tratta di una valutazione squisitamente politica: di aver impedito o limitato, o di non aver impedito o limitato la guerra! Cioè, l'accusa riguarda il fatto di avere svolto attività politica, o di aver promesso di svolgere questa attività politica al fine di impedire la guerra. Quindi, non già il comodo rifugio per una blasfema, o una affermazione tale da suscitare il risentimento religioso!

Onorevole Scalfaro, ella, scrivendo la sua relazione, non si è accorta di aver formulato il quesito politico e non il quesito religioso! (*Commenti al centro*).

Ella ha dimenticato ciò che noi, modesti licealisti, rammentiamo. Le parole: « Le sue

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

mani grondano sangue », non le rievocano nulla? Onorevole Scalfaro, ella vuol considerare queste parole come capo di imputazione, e non si accorge che si tratta di una espressione letteraria! (*Interruzioni e commenti al centro*). Non ha mai sentito, onorevole Scalfaro, le parole: « dalla stretta di Cesare Cristo gronda sangue »? Non vi è stato nessun poeta italiano, di nome Carducci, che abbia espresso ciò in versi? (*Interruzioni e commenti al centro*). Non v'è stato, forse, un illustre parlamentare italiano di parte democratica, Giovanni Bovio, che scrisse: « dalla stretta di Cesare Cristo gronda sangue »? Dunque, in un comizio, in uno slancio comiziale, la memoria è stata riportata a queste rievocazioni polemico-letterarie, ed ella, onorevole Scalfaro, vorrebbe ridurle, trasfigurarle e snaturarle! Questo è l'aspetto della vostra richiesta di autorizzazione a procedere! Voi dovreste difendervi, onorevoli colleghi, non l'onorevole Diaz! (*Interruzioni e commenti al centro*).

Voi volete attribuire un contenuto religioso a quelle che sono espressioni puramente polemico-letterarie. Non ricorda, onorevole Scalfaro, che anche Vincenzo Monti, nelle sue lezioni di retorica, ha lasciato un certo insegnamento in questo campo, e cioè che certe invettive non hanno altro che un sapore letterario? (*Commenti al centro*).

La figura retorica nel campo polemico non è un'ingiuria. (*Interruzioni al centro*). Non possono ritenersi affermazioni di contenuto delittuoso quelle che non sono altro che espressioni letterarie!

Onorevoli colleghi della maggioranza, ponetevi in queste condizioni di riprova della vostra coscienza (poiché parlate sempre in termini di spiritualità e di coscienza, e questa parola ritorna frequente nel vostro scritto), ponetevi nella vostra coscienza di semplici credenti e non di militanti politici: se voi non vi foste trovati, allora ed ora, in quella condizione di carattere polemico nella quale si trovò l'onorevole Diaz, potreste dire che sono ingiurie quelle espressioni da lei aggettivate? Che vi spinge? È il fatto di essere organizzati politicamente che vi raduna, vi sospinge, tende a snaturare una affermazione politico-letteraria in una ingiuria, che non è mai stata nell'animo dell'onorevole Diaz, ma di coloro che l'accusano.

Per le ragioni esposte, ritengo sia da non concedersi l'autorizzazione a procedere. (*Applausi all'estrema sinistra*.)

CARIGNANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARIGNANI. Onorevoli colleghi, un momento fa mi sono compiaciuto col collega Capalozza per la interessante relazione da lui scritta sulla richiesta di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Laura Diaz. Ciò che sto per dire non è affatto in contraddizione coi rallegramenti esternati al collega. Ho la convinzione che l'onorevole Capalozza abbia fatto veramente uno studio giuridico apprezzabile, anche storicamente; tuttavia ciò non toglie che le belle argomentazioni, che soddisfano ad esigenze di carattere intellettuale e di carattere culturale, non si attagliano affatto al caso specifico che noi dobbiamo esaminare in questo momento.

Nessun precedente politico di questa Camera ritengo possa in qualsiasi maniera coartare la libera volontà dei parlamentari qui riuniti per decidere in merito alla richiesta di autorizzazione a giudicare l'onorevole Laura Diaz per ingiurie, oltraggio, o altro (la definizione giuridica poco importa) contro la persona del Sommo Pontefice. Noi non abbiamo né possiamo avere pregiudiziali a questo riguardo, perché nessuna norma ci vincola a dire sì o no, a seconda delle disposizioni della legge. È soltanto a tutela del diritto del deputato, nella sua attività politica, questo controllo della Camera: l'autorizzazione a procedere rientra, *grasso modo*, nelle sue immunità. Però, onorevoli colleghi, non possiamo in alcun modo separarci dalla realtà politica nella quale viviamo.

Ho sentito un momento fa il collega Belloni che, nonostante il partito a cui appartiene, non ha potuto fare a meno di ricordare le benemeritenze insigni del bianco vegliardo del Vaticano. Mi ha fatto piacere questa attestazione, e mi farebbe più piacere se altrettanto si affermasse da quegli stessi banchi dove oggi con notevole impegno si cerca di evitare che la Camera si pronunci a favore dell'autorizzazione richiesta per l'onorevole Laura Diaz. Il Pontefice è qualcosa di più del capo di uno Stato. Noi siamo qui, specialmente da questa parte, per ragioni che trascendono molte volte le stesse contingenze politiche. Noi consideriamo il Pontefice Pio XII, non soltanto capo della Chiesa, ma, dopo i recenti avvenimenti storici, anche, forse, il più illustre dei cittadini italiani, illustre non soltanto per fulgore d'ingegno, ma per generosità di cuore e per l'altissimo patriottismo di cui dette prove che rimarranno indelebili nella storia. (*Applausi al centro*). Non si può assimilare Pio XII, semplicemente e freddamente, al capo di un'organizzazione burocratica, quale può essere quella di uno Stato.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

Il rigetto o l'approvazione dell'autorizzazione a procedere deve essere in funzione politica, nel senso che, se noi oggi ci dimentichiamo per un momento di essere dei rappresentanti del popolo italiano e cristiano, per fermarci solo a considerare il lato, diciamo così, puramente formale e giuridico della questione, noi certamente, onorevoli colleghi, non interpreteremo la volontà della maggioranza degli italiani.

L'onorevole Targetti, nella sua perorazione, è stato talmente trascinato a considerare il fenomeno dal punto di vista puramente giuridico, che ripetutamente ha parlato di « causa ». Io penso che qui le preoccupazioni di carattere giuridico debbano essere lasciate da parte (*Commenti all'estrema sinistra*): il Parlamento, in fondo, non può affatto pregiudicare il carattere giuridico della questione. Penso che l'onorevole Diaz dovrebbe ella stessa essere contenta di dove rispondere ai magistrati di ciò che ha detto, perchè ella stessa ha tenuto a rinnegare quelle nefande parole che non solo danneggiano la sua persona, ma anche la parte da cui proviene e che tanto deve al Sommo Pontefice.

Signori, non mi pare sia il caso di fare dell'ironia; è una questione eminentemente politica, ed oggi il paese rimarrebbe disgustato del nostro atteggiamento se noi dovessimo rifiutare il deferimento all'autorità giudiziaria nei confronti dell'onorevole Laura Diaz, perchè quelle sue parole hanno avuto una larga ripercussione nel paese, tale da reclamare che l'autorità competente dia un apprezzamento sull'atteggiamento tenuto da costei.

Se, pertanto, la Camera farà sì che l'onorevole Laura Diaz sia condotta dinanzi ai suoi giudici naturali per potersi giustificare, se avrà da giustificarsi, o essere condannata, se avrà da essere condannata, farà cosa eminentemente saggia. (*Applausi al centro e a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Onorevoli colleghi, la richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio che la Camera è chiamata ad accordare non può non lasciare perplessi. Indubbiamente una certa perplessità traspare dalla stessa relazione dell'onorevole Scalfaro. Personalmente avrei desiderato che la Commissione avesse trovato il modo di poter risolvere questa questione senza recare dinanzi al Parlamento una richiesta categorica, di autorizzazione a procedere, in quanto che qualunque possa essere il responso di questa

Assemblea e quale che sia eventualmente per essere il responso dell'autorità giudiziaria che sarà chiamata a decidere la questione — se avanti all'autorità giudiziaria la questione dovrà essere rimessa — l'altissima figura del Sommo Pontefice (e le altissime questioni che vi sono implicate in questa controversia) non credo uscirà potenziata, perchè, nel merito, dovrebbe essere tenuta al di fuori e al di sopra anche dello stesso pronunciato della giustizia terrena. Conseguentemente, avremmo preferito che da tutti i settori dell'Assemblea fossero deplorati il gesto, il fatto, le espressioni che, comunque pronunziate, indubbiamente vanno a colpire una figura che è sacra alla quasi totalità degli italiani; e noi stessi, come rappresentanti del popolo italiano, non possiamo non essere anche i rappresentanti di questa istanza profondamente sentita, che è la religione cattolica.

È per questo motivo che avremmo preferito non fosse portata al giudizio nostro e della stessa autorità giudiziaria — a parte tutti i dibattiti giornalistici e giudiziari che inevitabilmente seguiranno a questa discussione — una così alta e solenne questione.

Tuttavia questo giudizio è stato richiesto e, dal momento che la questione è posta, è nostro dovere risolverla. Verremmo meno alla nostra responsabilità politica [se non esprimessimo quale è il nostro avviso e il nostro parere in proposito].

Onorevoli colleghi, esiste nel trattato fra l'Italia e il Vaticano la figura di questo reato che non può essere paragonata alla figura del reato che viene commesso quando si vilipendono capi di Stato stranieri. È una cosa diversa: l'articolo 8 del trattato, al primo comma, stabilisce che « l'Italia considera sacra e inviolabile la persona del Sommo Pontefice ». È, quindi, una posizione completamente diversa da tutte le altre.

Non è possibile, io credo, in sede giuridica una analogia precisa di configurazioni e di persone. E come tale, dal momento che il procuratore della Repubblica motiva questa richiesta con testimonianze, noi non possiamo venire meno a quella che è la responsabilità politica che abbiamo, e quindi non possiamo non votare favorevolmente alla richiesta di autorizzazione a procedere.

MARCHESI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHESI. L'onorevole Assennato ha ricordato fonti letterarie e poetiche a disciolti dell'onorevole Diaz. Io mi presento come illetterato e come analfabeta. Non ho

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

molta fiducia nel potere persuasivo della parola, specialmente nelle assemblee parlamentari, in cui la logica è divisa per settori. Non intendo dire che sia sezionata e mutilata; ma intesa secondo interessi vari e contrastanti. Né io farei colpa a nessuno di voi, colleghi della maggioranza, se mi accorgessi che voi operate e agite in conformità dei vostri interessi.

Un grande storico, il più grande storico dell'antichità greca, diceva (non vi allarmate: finirò fra qualche minuto) che gli uomini vanno giudicati non per il bene o per il male che fanno ma per la maniera accorta o malaccorta con cui difendono i propri interessi; ed io accetto in pieno questa sentenza memorabile di Tucidide. E perciò mi preoccupo (e questa è una prova del bene che io voglio a voi, colleghi della maggioranza), mi preoccupo appunto della opportunità del voto che voi state per dare.

Poco fa ho sentito una voce commossa ed accorata da quella parte (*Indica il centro*), in esaltazione del Sommo Pontefice. Certamente il Pontefice di Roma non è soltanto il capo di uno Stato. Il capo di uno Stato può essere miserevole cosa dinanzi alla maestà del pontificato romano. Ma il Pontefice, che ha ricevuto in questo momento parole di esaltazione, trova forse più ampio e più onesto riconoscimento su questi banchi per la modesta opera mia. Il Pontefice di Roma avrebbe forse suggerito all'onorevole Scalfaro: «Se l'ingiuria è stata profferita, lasciate: non sanno quello che si dicono». Voi invece trascinate il Pontefice di Roma in tribunale...

Una voce al centro. Portiamo in tribunale la onorevole Laura Diaz, non il Pontefice...

MARCHESI. Da un soglio troppo alto voi portate il Pontefice ai dibattiti e alle polemiche della stampa, ai dibattiti e alle polemiche del tribunale. Voi avete livellato — e non solo in questa circostanza — il capo della cristianità al capo del più piccolo Stato temporale. D'altra parte, avete dimenticato che l'ingiuria, come tutti i reati, va considerata secondo l'ambiente, le circostanze, l'ora, l'atmosfera in cui l'ingiuriatore ha operato. Voi avete dimenticato, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, che cosa avete appiccicato ai muri di tutti i villaggi e di tutte le città nei riguardi di uno Stato estero, nei riguardi dei fedeli e dei seguaci di un partito che rappresenta la classe lavoratrice. Ho detto fedeli, perché occorre avere una fede sicura e profonda quando si è associati in un partito che non assicura nessun beneficio

a coloro che lo seguono e nessuna prospettiva di personale fortuna: e voi lo sapete, voi che non ci preparate un letto di rose. Ma noi persistiamo in questo letto ancora non interamente di spine. E quando sarà letto di spine ci resteremo ancora più saldamente.

Voi avete dei sacrifici da ricordare, ma sono molto remote le pagine del vostro martirologio. Le nostre sono molto più recenti. (*Commenti al centro*).

Qual'è dunque l'atmosfera in cui operò la onorevole imputata? Fu pronunciato il discorso dell'onorevole Diaz quando su tutti i muri delle strade stavano le più orrende, macabre, fantastiche, le più pazzesche e calunniose immagini della nostra barbarie; quando voi avete dimostrato di pensare che il popolo italiano sia il popolo più cretino del mondo (*Commenti al centro*): e vi ha in parte creduto.

Onorevoli colleghi, io non so come voterete (*Commenti al centro*). Dico: non so come voterete, perché credo in certi nascondigli della vostra coscienza (*Commenti al centro*), dove lo spirito fazioso possa essere illuminato...

Una voce al centro. Da che pulpito viene la predica!

MARCHESI. ...da quella luce di fede nella verità, nella giustizia, nella bontà che voi predicate come materia catechistica, ma che voi dimostrate di non possedere nella intimità dell'anima vostra. (*Applausi all'estrema sinistra — Commenti al centro e a destra*).

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Ho chiesto la parola, signor Presidente, non per intervenire nel dibattito, ma unicamente perché desidero che rimanga agli atti della Camera questo fatto, il fatto che al comizio dell'onorevole Laura Diaz erano presenti ben tre deputati, l'onorevole Paolucci, l'onorevole Azzi ed io stesso.

ROCCHETTI. V'ero anch'io.

LACONI. Meglio, mi era sfuggito. Dunque, quattro deputati: e tuttavia questi quattro deputati, benché fossero nel balcone da cui è stato pronunciato il comizio e quindi fossero fra i testimoni più qualificati, non hanno avuto l'onore né di essere stati interrogati quali testimoni dall'autorità giudiziaria inquirente e neanche di essere uditi dalla Commissione. (*Commenti al centro*).

Può darsi che voi riteniate che la carica di deputato sia qualcosa di preclusivo, qualcosa che renda testimone meno di fiducia. Questo è affare vostro, riguarda la valutazione che voi date di voi stessi e può darsi anche

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

nel vostro particolare caso non vi sia niente da eccepire. Per quanto riguarda noi, invece, che sentiamo la nostra qualifica di deputato non come qualcosa che diminuisca la nostra credibilità, protestiamo e riteniamo che debba risultare, non fosse altro che agli atti di questo Parlamento, che questi deputati, che erano tra i più autorevoli e qualificati testimoni dei fatti che oggi sono contestati, non hanno avuto l'onore di essere interrogati come testimoni dall'autorità giudiziaria, né di essere stati interrogati o almeno consultati dalla Commissione parlamentare, (*Commenti al centro*) la quale aveva l'obbligo morale di rimediare alla deficienza che si era dimostrata nel lavoro della magistratura.

Questo tengo a dichiarare signor Presidente, perché rimanga agli atti della Camera un fatto così inaudito e così grave, che va a grave disdoro dell'istituzione parlamentare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per la maggioranza.

SCALFARO, Relatore per la maggioranza. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi corre l'obbligo, e lo faccio con profondo piacere, di rinnovare qui, in discussione pubblica in aula, il ringraziamento che mi sono permesso di fare in privato al relatore di minoranza, perché, al di là delle argomentazioni, dei pensieri, dei pareri, delle ideologie, la discussione in sostanza si è mantenuta, su quel piano di serietà che le è acconcio.

E anzitutto, se il presidente della III Commissione me lo consente, difenderò — se così posso dire — la Commissione e la Sottocommissione delle autorizzazioni a procedere da un appunto che è stato mosso dall'onorevole Laconi, essere cioè dovere della Sottocommissione di chiamare coloro che si erano trovati presenti al comizio, per sentirli, e per fare cioè quella eventuale parte di istruttoria che si dice (e potrà anche essere vero, non sta a me di giudicarlo) sia particolarmente mancante nel fascicolo dell'istruttoria fatta dalla magistratura.

Si è parlato da parte dell'onorevole Laconi di obbligo morale. Mi appello alla Presidenza, mi appello alla Commissione: non esiste comunque, non dico quest'obbligo, ma il diritto della Commissione di mandare a chiamare deputati per compiere istruttorie; i quali deputati, se chiamati, hanno il diritto ed il dovere di non presentarsi. Ma ogni istruttoria che può essere compiuta e che si compie nel regime parlamentare, per i fatti che avvengono in aula o altrove, può aversi

solo attraverso il voto e la decisione e la nomina di una commissione di inchiesta: solo con questa procedura può essere condotta, iniziata e conclusa.

Che se poi l'onorevole Laconi od altri colleghi erano presenti ed avevano dichiarazioni da fare, potevano immediatamente presentarsi all'autorità giudiziaria, far presente il particolare della loro presenza e chiedere di essere sentiti. Fare alla Camera un reclamo che deve presentarsi all'autorità giudiziaria, è, quanto meno, bussare a una porta sbagliata.

È stato detto da parte dell'onorevole Marchesi, tra l'altro, che noi stiamo portando il Pontefice nella polemica contingente dei giornali, della politica e dei comizi. Stiamo al fatto. Cerchiamo di togliere tanti rami che sono spuntati inutilmente; rimaniamo al centro della situazione e rispondiamo coi documenti alla mano. Ché, se da qualcuno è stato portato in polemica e in discussioni, non è certo da noi; se qui oggi vi è una polemica che noi tutti avremmo con tanto piacere evitato, questa polemica esiste perché un giorno si è iniziata sulle piazze di Ortona.

Debbo rispondere in particolare all'onorevole Assennato. Si è parlato di un mio particolare stato d'animo nella relazione. È libero l'onorevole collega di giudicare lo stato d'animo del relatore, dato che ormai, ogni qualvolta si tratta di discutere su autorizzazioni a procedere in aula si assiste a tentativi di fare indagine sui termini, sulle circostanze, e quindi sul dolo o sul non dolo, e si vuol gettare nell'animo del relatore uno stato di emotività, di passionalità per avere usato certe frasi.

Io ritengo che sia mio dovere (poiché si è parlato della mia qualifica di magistrato) dire che anche i magistrati hanno il coraggio, con la penna in mano, di giudicare i fatti, di giudicarli per quelli che sono, coi termini che si meritano.

Per quanto poi riguarda l'accento fatto dall'onorevole Assennato alla particolare frettosità e impazienza della votazione, voglio soltanto dirgli che il fatto è avvenuto il 30 giugno 1948 — a momenti stiamo compiendo i due anni — e che il fascicolo riposa sereno fra la Sottocommissione e la Commissione da parecchi mesi. Se questa è frettosità, v'è bene a sperare sui concetti di fretta e di calma!

Per quanto riguarda lo studio artistico-letterario della frase ingiuriosa, io non ho la preparazione letteraria dell'onorevole Assennato e non posso ricordare i precedenti in merito; però — mi si consenta — non credo che, qualcuno che in quest'aula usasse quelle due parole

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

particolarmente variopinte che Don Abbondio usò nel momento in cui, scavato per terra, non trovò più il suo peculio, e le usasse nei confronti di qualche collega, potrebbe richiamarsi ad Alessandro Manzoni come ad una discriminante !... (*Applausi al centro*).

ASSENATO. Quali parole ?

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Ella, onorevole Assennato, che ha citato Carducci ed altri, le saprà. Comunque può andarsene ad informare. Se le interessa, data l'intenzione con la quale ha fatto la domanda, le dirò che la seconda è, evidentemente, un'aggravante della prima. (*Si ride*). La frase esatta, se vuole che la ripeta, è soltanto questa: « Ah ! porci ! Ah ! baroni ! ».

E possiamo, allora, a rispondere, brevissimamente, alle argomentazioni della relazione di minoranza.

Anzitutto, il relatore di minoranza si ferma sulla politicità obiettiva del fatto e fa una citazione solenne, enorme, di diritto, di giurisprudenza. La questione non ci interessa, perché la questione è di principio.

Da una parte si sostiene che, quando, ad un certo momento, un fatto può essere incastonato in questa visione ed essere cioè dichiarato fatto costituente reato obiettivamente politico, il deputato non debba risponderne.

Per quanto riguarda me — e credo di parlare a nome della maggioranza — non sottoscriverei mai una tesi aberrante a questo punto, senza contare che questa impostazione — esservi cioè una categoria di reati che il deputato può impunemente compiere sapendo che questa è, direi, la sua attività professionale, e quindi non ne risponde la sua categoria — costituisce una visione giuridica non solo conservatrice, ma aristocratica.

Il diritto è, in sé e per sé, giustizia ed applicazione di giustizia, è democrazia, nella forma più umana, più chiara, più completa, più articolata, cioè eguaglianza dei cittadini, deputati o no, dinanzi alla legge ! (*Applausi al centro*).

Si osserva al punto secondo che v'è il movente politico del fatto e si citano una serie di discorsi, di avvenimenti, si parla d'Azione cattolica, di comitati civici, ecc.

Rispondo a questo secondo punto con due sole affermazioni. È indiscusso il diritto ed il dovere della Chiesa, come autorità religiosa e morale, di intervenire per difendere i diritti del cittadino, i diritti della persona umana, i diritti della società, i diritti della famiglia, i diritti della scuola. Ed inoltre un'altra serie di diritti molto chiari e molto semplici: è inutile argomentare circa confra-

ternite, azione cattolica (io vorrei dire arcisuper-confraternite) per negare ad un certo punto il diritto del cittadino ad essere tale, ma il frate, la suora, il componente o la componente dell'Azione cattolica, o del comitato civico e della confraternita, non cessano, per ciò stesso, di essere cittadini italiani e di avere quindi tutta la pienezza dei propri diritti e dei propri doveri. (*Applausi al centro*).

Ha osservato il relatore di minoranza che « chi si getta nella mischia in clima democratico » (ha fatto bene l'onorevole relatore di minoranza a metterlo in grassetto, perché è bene rilevarlo questo clima, dove esiste) « non può, per il fatto stesso di esservi gettato, pretendere di uscirne illeso come se si fosse tenuto *au dessus de la mêlée* ».

E allora mi sia consentito di dire che, se si ritiene da una parte politica — dall'estrema, o da qualsiasi altra parte politica — discendere a polemica politica, se si ritiene di vedere nella posizione della Santa Sede un atteggiamento da criticarsi, questa critica è legittima, lecita e fattibile. Noi, o meglio, la legge si sente ferita quando la verità è calpestata e sovvertita; e quando non soltanto la verità è calpestata, ma quando questo calpestamento viene compiuto con frasi volgari o ingiuriose. Non si nega la polemica e la discussione.

Si fa, quindi, la discussione sulla configurazione giuridica del reato, con una serie di osservazioni assolutamente infondate dal punto di vista giuridico. Si dice, cioè — e mi pare che questo sia il succo della discussione — che il reato base resta l'articolo 297 del codice penale. No, onorevoli colleghi, assolutamente no !

Giustamente e opportunamente è stato citato l'articolo 8 del trattato, che reca al 1° comma: « L'Italia, considerando sacra e inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l'attentato contro di esso e la provocazione a commetterlo, con le stesse pene stabilite per l'attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del re ». E il secondo comma: « Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti, sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del re ». Ciò vuol dire che, per una serie di argomentazioni con cui si è ritenuta la religione cattolica la religione della totalità del popolo italiano e per una serie di argomentazioni che costituiscono, direi, la motivazione del concordato, si è ritenuto di tutelare e difendere la persona del Sommo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

Pontefice dagli attentati e dalle ingiurie. Cioè, dall'articolo 8 del trattato è nata una nuova configurazione di reato, che non esisteva nel codice, e per cui si fa riferimento al codice soltanto per quanto riguarda la pena. È sorto un nuovo reato, ben delineato. Questo è stato contestato e questo oggi è in discussione.

Per quanto riguarda la pena, si è detto che si fa riferimento al codice penale. Data questa impostazione, le argomentazioni che sono state poste a conclusione di questa relazione, cadono.

L'onorevole relatore di minoranza ha fatto una lunga serie di considerazioni « sulla prova del fatto », (e ha messo questo sottotitolo), e « sulla carenza del dolo ». No, non posso assolutamente accettare di scendere a questa discussione: perché allora, onorevole Capalozza, dovremmo indossare entrambi la toga e iniziare un procedimento, cosa che noi non facciamo. Non mi sono mai sognato di dire (e rispondo agli interrogativi postimi tanto cortesemente dall'onorevole Targetti) che vi sia o no il dolo. Ho riferito il fatto come nasce dalla lettura del fascicolo che ci è giunto. Il magistrato dirà quale sia stato il fatto, quali le circostanze, se vi sia dolo e quale ne sia l'intensità. La Camera assolutamente non può assumersi questo potere, altrimenti qui avremmo una confusione evidente dei poteri; ma se così fosse — perdonatemi la battuta — dovremmo andare alle ultime conseguenze: allora qui non voteremo che si consenta il processo, ma la condanna o l'assoluzione. Non credo convenga a nessuno di iniziare questo nuovo sistema per la Camera dei deputati.

Per quanto riguarda la carenza del dolo, ecco, non voglio fare una osservazione che vien fatta quando si vede che l'avvocato difensore dopo essersi battuto in prima linea, passa alla seconda o alla terza; perché quando si dice: « d'altronde, se pur fosse vero che in un comizio, ecc. »: quando si passa alla subordinata il tribunale pensa sempre che è segno che la prima linea non regge molto.

Ma lasciando questa battuta, che potrebbe anche essere di spirito, vediamo un po' le conclusioni. Le conclusioni sono piuttosto gravi: « Purtuttavia, in pratica, il deputato o il senatore, che spesso, se fosse un cittadino privato, non avrebbe alcun disturbo » (e un onorevole collega lo ha detto: si sarebbe così mosso quel maresciallo dei carabinieri se la frase anziché dall'onorevole Laura Diaz fosse stata pronunziata da un cittadino qualsiasi?). È

un pensiero del tutto personale, che può essere respinto da voi: ma l'essere noi deputati costituisce aggravante specifica. (*Applausi al centro e a destra*).

Mi ero permesso di sollevare questa questione nella Sottocommissione per le autorizzazioni a procedere, proprio in una delle ultime riunioni, presente l'onorevole Capalozza. Si stava parlando, cioè, del comportamento di un deputato quando in un comizio, ad un certo punto, esplose una frase (si dice che i comizi sono sempre caldi, cosa vera; che non sono del tutto controllati, cosa altrettanto vera); quando il deputato trascende e dice « andremo a prendere le armi » (poiché di quella frase si trattava), allora, onorevoli colleghi, non è giusto che dopo aver riscaldato gli animi della piazza egli se ne vada salutato dagli amichevoli applausi della sua parte, senza preoccuparsi se in quella piazza così riscaldata dalle sue parole si determinino fatti di violenza privata, e al processo in cui il tizio di qualsiasi partito di questa violenza deve rispondere non risulti evidente il rapporto di causa e di effetto fra il discorso e l'eccitazione che determinò il delitto.

Una voce all'estrema sinistra. È per questo che si è attentato alla vita dell'onorevole Togliatti!

PAJETTA GIULIANO. Perché non avete visto allora il rapporto di causa e di effetto?

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza.* Onorevole Pajetta, non l'ho visto io perché non ero io il giudice che giudicava quel giorno. Le risulta esatto? (*Si ride al centro e a destra*). Ora questo rapporto di causa e di effetto deve essere studiato, nei suoi intercomponenti. Si è detto che la nostra posizione è particolarmente svantaggiata per essere noi deputati. Ora se anche fosse vero, noi siamo la lampada sopra il moggio; per essere la lampada sopra il moggio bisogna anche portare una particolare sostanziale responsabilità, che non si sintetizza nel dire che, quanto meno, noi non dobbiamo mai rispondere dei reati politici: troppo comodo! (*Approvazioni al centro e a destra*).

Ora, di quale reato è stata accusata la onorevole Diaz? Il procuratore della Repubblica di Chieti le ha contestato di avere, durante un comizio tenuto a Ortona a Mare il 13 giugno 1948, affermato che il Sommo Pontefice Pio XII non ha mosso un dito per impedire la guerra che funesta la Palestina, come a suo tempo non mosse un dito per impedire o limitare la guerra mondiale e che per questo « le sue mani grondano

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

sangue e non vi è acqua santa che possa lavarle ».

Pur riconfermando quanto altre volte si ebbe occasione di ripetere e cioè che non spetta alla Commissione, nè alla Camera il compito di indagare sul fatto o sul dolo, sarà opportuno far presente che tutti i testi già interrogati e presenti al comizio hanno concordemente ripetuto i termini della frase gravemente ingiuriosa pronunciata dalla onorevole Diaz: non solo il ragioniere Guido Santoro, il professore Mario Basti, il dottore Millemaci Vincenzo e Valentinetti Giuseppe della democrazia cristiana o il maresciallo dei carabinieri Babatini Ernesto, comandante la locale stazione, ma il dottore Nicola Santoro, Monticelli Gustavo, Di Giacomo Domenico, Serafini Anna, Cioffi Giulia, Meni Nicola, De Arcangelis Amilcare, Albanese Domenico, Meni Mario, Bernabeo Mario, nessuno dei quali iscritto a partiti politici, e Barnabeo Cleto e Folcone Giacomo del partito repubblicano italiano.

Questo per il fatto. Rimane l'interrogativo che ci siamo posti nella relazione di maggioranza: vi è stato o non vi è stato il dolo? La risposta la darà la magistratura, se la Camera, come la maggioranza della commissione propone, vorrà concedere l'autorizzazione a procedere, per rispettare la forza della legge, che in questo caso ha, fra l'altro, carattere di diritto internazionale. Questo è il dovere e il diritto della Camera: rispettare un trattato, che è stato richiamato dalla Costituzione in quell'articolo 7 che fu votato all'Assemblea Costituente, anche dall'estrema sinistra.

PIERACCINI. Noi socialisti non lo votammo.

SCALFARO, *Relatore per la maggioranza*. Dovere della magistratura sarà quello di giudicare il fatto. Dovere di ciascuno di noi, dato che ciò è stato richiamato ancora una volta, credenti, nell'aula o fuori, sarà soltanto quello, al di sopra delle relazioni, di maggioranza o di minoranza, al di sopra dei pareri o delle ideologie, degli schieramenti nell'ossequio alla legge, di rispettarla e di farla rispettare con serenità, con obiettività profonda, con profondo senso di serena carità. (*Vivi applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di minoranza.

CAPALAZZA, *Relatore di minoranza*. Signor presidente! Facciano i colleghi una cortese concessione alla mia pedanteria. Io debbo una precisazione al collega ed amico Leone Marchesano; debbo, cioè, ricordargli che nella

mia relazione a pagina 8 del documento II, n. 11A sull'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Laura Diaz, la tesi che egli ha prospettato è esposta e discussa. Infatti, io dicevo che « sul piano della materialità del reato, questa puntualizzazione (essere, cioè, il soggetto passivo del reato il Sommo Pontefice capo di Stato estero) porta alla insussistenza del reato per la mancanza di un elemento essenziale del « fatto », cioè l'elemento della presenza dell'offeso. E citavo i lavori preparatori e la conforme opinione del Puglia, in un articolo pubblicato su « *La voce giudiziaria* di Palermo, 1948, n. 13, pagina 1.

Debbo, inoltre, un *errata corrige* a tutti i colleghi: un *lapsus calami*, che si è mantenuto attraverso la revisione delle bozze, ha portato a stampare a pagina 11, riga 45, « il caso Cavallotti », laddove si doveva dire « il caso Colajanni ».

Io non posso che rimettermi alla relazione scritta: e pertanto il mio intervento sarà veramente breve, quasi telegrafico, sarà, magari, — per così dire — un telegramma-lettera, perché sono certo che i colleghi, prima di apprestarsi al voto, interrogheranno la loro coscienza, e la interrogheranno non sotto la suggestione di sollecitazioni politiche o di impulsi irrazionali, ma con la ponderatezza che impone una fattispecie così delicata, con la conoscenza esatta dei fatti e delle prove, quali risultano esposti nel fascicolo stampato.

L'illustre collega professor Bettiol, presidente della Commissione della giustizia, in un suo studio molto interessante ed acuto, come tutti i suoi studi di giurista, apparso di recente nella *Rivista italiana di diritto penale*, nega che ogni volta che vi sia un reato politico sia obbligatorio a negare l'autorizzazione a procedere.

Può convenirsi su questo punto, onorevoli colleghi, e può convenirsi per comodità di discussione, perché potrebbe anche sostenersi, così come io in altra sede mi sono studiato di sostenere, che il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, quando stabilisce che « i membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni », voglia indicare non soltanto l'ambito ristretto, l'ambito tecnico, del Parlamento e voglia, invece, tutelare, con questa particolare immunità costituzionale, le opinioni che i deputati esprimano anche al di fuori dell'ambito propriamente parlamentare: e, accettando queste tesi, non si sarebbe più in presenza di una

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

condizione di improseguibilità, bensì di una condizione personale di esclusione del reato.

Comunque, non voglio portare qui questa discussione sottile. Voglio, invece, consentire con l'onorevole Bettiol che non esista una norma positiva di diritto scritto, la quale imponga di negare l'autorizzazione a procedere allorché si sia in presenza di un reato politico: reato che, in questo caso, è politico nella sua materialità, è uno di quelli che la dottrina, la giurisprudenza e lo stesso codice considerano obiettivamente, e non soltanto subiettivamente politici.

Senonché, onorevoli colleghi, qui si tratta di ben altro. Qui si tratta di vedere se vi sia o non vi sia una tradizione parlamentare, se vi sia o non vi sia quella che deve essere considerata una norma consuetudinaria; e la norma consuetudinaria, soprattutto in materia costituzionale e in materia parlamentare — è la scienza del diritto che lo insegna — è altrettanto obbligatoria che la norma scritta. Obbligatoria non in forza di sanzione, ma per forza propria: e non per ciò meno valida, pur senza l'imposizione dall'esterno, l'imposizione della sanzione, per la coscienza dei singoli, anzi ancor più valida, data la specialità dei destinatari, nel campo del diritto costituzionale e del diritto parlamentare!

Ora, se questa norma consuetudinaria, che in ogni caso avrebbe l'efficacia dell'*auctoritas rerum similiter iudicatarum*, sussiste, essa è obbligatoria per tutti noi, a qualunque settore si appartenga, al di sopra e al di fuori delle competizioni politiche e delle divisioni di parte, di religione, di opinione. La consuetudine esiste onorevoli colleghi! Di tale consuetudine nessuno ha posto in dubbio l'esistenza, e il relatore della maggioranza non l'ha neppure tentato.

Ho eseguito delle ricerche un po' accurate, se volete da topo di biblioteca, e non ho trovato alcuna smentita a questa norma costante, che vige nella tradizione parlamentare dall'epoca antica delle pallide libertà del periodo albertino, quando ancora il Parlamento sedeva a Torino, e, via via, attraverso il Parlamento di Firenze, sin qui a Roma, e che è stata confermata dalla Costituente e, da ultimo, dalla Camera e dal Senato della Repubblica. E fra tutti i precedenti antichi e recenti io penso che valga davvero la pena di sottolineare ancora una volta, con la massima lode — io l'ho già fatto nella relazione, qualche altro lo ha fatto stasera, ma non è inopportuno ripeterlo — la relazione e la decisione per quanto riguarda le tre distinte richieste di autorizzazione

a procedere in giudizio contro il deputato repubblicano Napoleone Colajanni per offese al re e per adesione alla forma di governo repubblicano. La Commissione, che era formata in massima parte di uomini di parte monarchica, così si è espressa: « La Commissione è restata titubante e ha dovuto considerare come tutti i giorni, e sui giornali dei diversi partiti estremi, e anche su giornali di programmi costituzionali, sia per ragioni di partito, sia per convenienza di lotta ispirata ad opportunità transitorie, scrittori che non fanno parte della Camera dei deputati scrivano impunemente in modo da richiamare più opportunamente il rigore della legge punitrice, che non gli articoli scritti dall'onorevole Colajanni. Ora se per i deputati non sarebbe giusto invocare un privilegio, sarebbe iniquo creare una specie di *deminutio capitis* quando il loro pensiero manifestano con scritti, potendo facilmente e con ragione dubitarsi, negli articoli dello scrittore, voler punire i discorsi del deputato ».

Onorevoli colleghi, vi è un altro precedente che mi sembra di non aver segnalato nella relazione e che perciò può essere ritenuto ignoto e quasi inedito, tanto è remoto: rimonta al 1896. Si tratta della domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Fazi, il quale era imputato nientemeno che dei reati di eccitamento ad impedire al re il normale esercizio della sovranità, nonché al Senato ed alla Camera dei deputati l'esercizio delle loro funzioni, previsti e puniti negli articoli del codice penale allora in vigore. Anche in questo caso la Commissione, ad unanimità dei voti, propose la reiezione dell'autorizzazione a procedere. (*Interruzione del deputato Leone-Marchesano*).

E si badi, onorevoli colleghi, che nei casi che io ho citato si trattava di scritti, si trattava, cioè, di fatti su cui non si poteva discutere, quanto alla prova obiettiva. Invece, nel caso della collega Diaz, si tratta di un discorso, e si sa che *verba volant*: e si sa che le parole vengono udite da chi in un modo, da chi in un altro, specie in condizioni di ambiente accalorato, di contrasti, di emozioni. È ben vero — può obiettare il relatore di maggioranza — che sono stati sentiti vari testimoni, che egli dice conformi. Senonché, a prescindere che, almeno sotto un certo aspetto, non v'è alcuna unanimità tra i testi, sta di fatto che sono stati ascoltati solo i testi che si sapevano favorevoli all'accusa. È stato osservato giustamente dall'onorevole Laconi: «Ma come? Si interrogano parecchie persone, e non si interrogano

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

ben quattro parlamentari, ben quattro deputati, che erano presenti e che erano certamente dei testi qualificati!» Non soltanto, infatti, essi non sono stati interrogati, onorevoli colleghi, ma — cosa veramente straordinaria, consentitemi, stupefacente — non è stato di essi interrogato neppure l'onorevole Paolucci, del quale pur si riferisce una frase nelle carte processuali, per interposta persona, e si adduce la frase stessa come prova a carico della collega Laura Diaz!

È una cosa peggio che straordinaria e stupefacente, è una cosa insensata, tanto più in quanto, notate bene, onorevoli colleghi, l'onorevole Paolucci aveva già in precedenza pubblicato su parecchi giornali una precisazione che suonava netta smentita all'attribuzione che gli era stata fatta!

Ora, io non comprendo perché l'autorità — e vorrei poter dire non l'autorità giudiziaria, ma soltanto l'autorità di polizia — che si è premurata di raccogliere i riferimenti indiretti relativi all'onorevole Paolucci, non si sia premurata di interrogare l'onorevole Paolucci su quei fatti, sui quali egli aveva già reso spontanea testimonianza dinanzi all'opinione pubblica, così come risulta, per citazione testuale, nella relazione di minoranza, a pagina 8.

Onorevoli colleghi, l'onorevole Diaz non ha pronunciato quella frase. L'onorevole Scalfaro si augura, nella sua relazione, che il fatto non sia stato commesso con dolo e, nel contempo, egli si rifiuta di entrare nel merito, di discutere il fatto. Dice quasi: *vade retro, Satana*, al merito, al fatto che, secondo lui, sono di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria. Egli, però, non si accorge che quando dice di augurarsi che il fatto sia stato commesso senza dolo, presuppone che il « fatto » di reato materialmente sussista, che la collega Laura Diaz sia l'autrice, in senso giuridico, di questo « fatto » di reato. Egli, invece, doveva fortemente dubitare che il « fatto » di reato fosse stato commesso, doveva dubitarne quel tanto che era sufficiente, così come lo è stato per i relatori delle Commissioni di autorizzazione a procedere nel corso di un secolo, ad indurlo a chiedere che l'autorizzazione a procedere venisse negata.

Collegli, la onorevole Diaz non poteva far più di quanto ha fatto! Ha smentito lei stessa, in un momento non sospetto, cioè appena avuta notizia della campagna giornalistica che si montava contro di lei, ha smentito pubblicamente e lealmente quanto le si andava attribuendo. Sicché, a chi ha detto che avrebbe desiderato che anche dalla nostra parte si

fosse levata una parola di deplorazione contro il fatto ed ha quasi rammaricato che su tale deplorazione non si sia costituita la base comune per la reiezione della autorizzazione a procedere con unanimità di consensi, noi rispondiamo (oltre che come ha risposto tanto bene e, dovete convenirne, così umanamente e cristianamente il collega Marchesi): come possiamo deplorare un fatto che la persona che del fatto è accusata nega categoricamente di avere commesso, cioè non accetta e respinge?

Scorro la mia relazione. La *Repubblica* del 24 giugno 1948 recava nella ultimissima edizione della notte la seguente breve intervista della collega Diaz: « Assente da Roma in questi ultimi giorni, ho appreso soltanto stamane quanto hanno pubblicato i giornali sul mio conto, a proposito del discorso tenuto in Ortona il 12 giugno. Nego nel modo più assoluto di aver pronunciato in tale occasione ciò che mi attribuiscono i giornali ». E molti giornali, lo stesso giorno e i giorni successivi, tra cui le varie edizioni dell'*Unità* del 24 giugno, diffusero la seguente dichiarazione della onorevole Diaz: « Smentisco nel modo più formale la notizia riportata su molti giornali, secondo cui io avrei, nel comizio da me tenuto in Ortona il 12 giugno, pronunciato una frase ingiuriosa a carico del Papa, e più precisamente « che egli avrebbe le mani grondanti di sangue ». Io non ho mai pronunciato questa frase, ma ho solo svolto lecite critiche politiche ad atteggiamenti politici assunti dal Pontefice, così come è diritto di ogni cittadino ».

L'onorevole Scalfaro, in polemica con la relazione di minoranza, ha detto che i sacerdoti, i frati, le suore, gli iscritti alle confraternite religiose, possono esercitare e difendere i loro diritti politici, compreso il diritto di propaganda. Lo ha forse negato il relatore di minoranza? Io ho portato la questione su un terreno diverso. Io ho detto, appunto, che chi fa della politica, cioè non rinuncia all'esercizio dei propri diritti politici, non può dolersi delle conseguenze della lotta politica; ho detto, di più, che è logico che non sia considerata reato una critica, che si muova sul terreno politico, anche se per avventura o per disavventura, la critica debba toccare il capo della cristianità, cioè il capo di quella organizzazione, la Chiesa, cui appartengono sacerdoti, frati, suore e confraternite, i quali, avvalendosi dei diritti politici sanciti nella Carta democratica e repubblicana, sanciti nella Costituzione, non possono pretendere di averne i vantaggi, e non gli svantaggi!

Questo è il significato ed il valore di quanto ho scritto, questo è il significato e il valore

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

di quanto tutti noi andiamo sostenendo: e ciò in linea di principio, cioè al di fuori della fattispecie concreta, al di fuori della circostanza che la onorevole Diaz nega di aver pronunciato le parole che sono oggetto della denuncia.

Onorevoli colleghi, io spero che l'onorevole Bettiol mi conceda ancora una volta di citare il suo autorevole studio. È proprio il professor Bettiol che ci indica la strada per concludere il nostro dibattito in modo concorde. Egli afferma: « L'istituto dell'autorizzazione è diretto a tutelare la posizione e la funzione politica del deputato ed è uno strumento di difesa del Parlamento contro l'eventuale prepotenza o pressione del potere politico » ed aggiunge che « il Parlamento stesso ha il dovere di frustrare gli eventuali tentativi di persecuzione politica a danno di un deputato che si vorrebbe allontanare dall'effettivo esercizio delle sue funzioni ». Notate: « il dovere »; v'è chi ha fatto della ironia, v'è chi ha protestato contro l'immunità parlamentare e contro l'istituto dell'autorizzazione a procedere: egli ha fatto male, perché si tratta di istituti sanciti dalla Carta costituzionale, si tratta di interessi pubblici, non privati che il Parlamento, come insegna il professor Bettiol, ha il dovere, più che il diritto, di tutelare.

Onorevoli colleghi, nessuno, in buona coscienza, può negare che, nel caso di cui ci stiamo occupando, la denuncia, preceduta e seguita da turbolente polemiche e da una campagna giornalistica manovrata da organizzazioni elettorali, abbia il carattere tipico, clinico, come io l'ho già definito nella relazione, della vendetta politica.

Mi lusingo che le considerazioni che ho avuto l'onore di riassumere in questo mio intervento e che ho esposto assai più ampiamente per iscritto, abbiano convinto tutti della necessità che l'autorizzazione a procedere sia negata.

Se così non dovesse concludersi questa discussione, onorevoli colleghi, io vi invito a meditare su quanto, proprio a proposito del caso dell'onorevole Diaz, mi scriveva con molta amarezza un illustre magistrato del pubblico ministero della Repubblica italiana: « Spesso penso a quel tale garibaldino, di cui parla De Amicis in *Oceano*, che emigrava perché l'Italia non era quella che egli aveva desiderato nei tempi perigliosi del Risorgimento nazionale ». (*Applausi all'estrema sinistra*).

BETTIOL GIUSEPPE. *Presidente della Commissione* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Sono costretto a parlare non soltanto come presidente della Commissione, ma anche perché il collega ed amico Capalozza mi ha chiamato più volte in causa. Vale anche qui il vecchio adagio medioevale: *amicus Plato, sed magis amica veritas*. In questo caso, amico Capalozza, fra la *veritas* e quanto lei ha affermato v'è, a mio avviso, un netto contrasto.

Voglio anzitutto sottolineare un fatto. La maggioranza della Commissione, quando è stata chiamata ad esaminare questo increscioso incidente, lo ha fatto con la massima attenzione, con la massima cautela e prudenza, come del resto è costume della Sottocommissione per l'autorizzazione a procedere e della Commissione di giustizia. Nessuna fretta ha spinto la Sottocommissione a decidere il caso: ed in questo mi associo a quanto ha dichiarato l'onorevole Scalfaro. In secondo luogo, nessuno impulso politico ha spinto la Commissione ed i commissari della maggioranza a votare a favore della autorizzazione a procedere, perché è stato compito della Commissione, nella sua maggioranza, quello di volere proprio inquadrare in termini strettamente giuridici il problema per offrire al Parlamento una piattaforma di soluzione rigorosamente giuridica: *frigidò pacatoque animo*. I termini del problema, ripeto, sono stati presentati al Parlamento in un quadro di stretto rigore giuridico.

Devo sottolineare, ciò premesso, alcune particolari affermazioni della relazione di minoranza, anzitutto quella, ripetuta testè dall'onorevole Capalozza, secondo cui tutte le volte che la Commissione si trova di fronte a un reato, oggettivamente o soggettivamente politico, perpetrato da un deputato, dovrebbe, nella stragrande maggioranza dei casi, non concedersi l'autorizzazione a procedere, perché in questo senso si sarebbe formata una consuetudine parlamentare, e, come tale, una consuetudine cogente per il nostro organo legislativo.

Mi sia concesso di ricordare a me stesso quanto ancora nella mia lontana giovinezza scrivevo in materia di consuetudine, cioè in monografia non certo sconosciuta al collega Capalozza, e cioè che le consuetudini *contra legem* non possono essere assolutamente invocate per derogare a precise disposizioni giuridiche. Le consuetudini costituzionali parlamentari contrarie a regolamenti, contrarie a leggi generali o particolari, contrarie al codice penale o al codice di procedura pe-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

nale non possono comunque essere invocate come norme decisive per togliere efficacia ad una norma precisa o a una serie di imperativi tassativi di carattere giuridico; noi verremmo diversamente, a sovvertire completamente l'ordine, la gerarchia delle fonti di produzione del nostro ordinamento giuridico, la preminenza riconosciuta alla legge scritta, alla volontà del Parlamento espressa in termini chiaramente manifesti.

In secondo luogo, noi dobbiamo ricordare l'intima ragione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere.

L'onorevole Capalozza ha ricordato alcune frasi di un mio recente scritto in tema di autorizzazioni a procedere, richiamate anche nella relazione scritta. Le sottoscrivo nuovamente e pienamente, per il semplice fatto che nel caso particolare quelle ragioni che io invocavo come motivo fondamentale, come ragioni giustificatrici dell'istituto dell'autorizzazione a procedere non vengono comunque compromesse o negate da un eventuale nostro voto favorevole a questa autorizzazione a procedere, perché l'istituto dell'autorizzazione a procedere tende ad evitare che l'esecutivo, in un regime non parlamentare o in un regime che si avvii verso il totalitarismo, imponga, a un dato momento, la sua volontà all'organo giudiziario, per menomare l'efficacia e la libertà del Parlamento.

Questa situazione non sussiste oggi, nel nostro clima di integrale ed autentica democrazia. L'istituto dell'autorizzazione a procedere, riposando appunto su questa necessità, che sia effettivamente tutelata la libertà del Parlamento, richiede in particolare che il potere esecutivo attraverso l'organo giudiziario non attenti alla libertà del deputato, allontanandolo dall'effettivo esercizio delle sue funzioni.

Questo, in concreto, oggi, nel nostro paese libero e democratico, non si verifica e nel caso in particolare è da escludere in modo radicale.

Si è invocato un esame nel merito da parte della Commissione parlamentare, ma la Commissione parlamentare, qualora avesse preso in considerazione questo caso, come qualsiasi altro, avrebbe violato integralmente il principio della divisione dei poteri, sui quali è fondato il nostro ordinamento giuridico-costituzionale.

L'esame del merito del problema è sempre precluso al Parlamento: esso è di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, e non già del potere legislativo. Sarebbe, pertanto, arrecare offesa al Parlamento italiano, se

noi dovessimo scendere all'esame del merito dei provvedimenti, sui quali si è già espressa, sia pure provvisoriamente, l'autorità giudiziaria, quando ha chiesto a noi l'autorizzazione a celebrare il processo; la verità o la non verità dei fatti verrà accertata nella sentenza che passerà in giudicato.

V'è da rilevare ancora un particolare aspetto della relazione di minoranza, vale a dire l'interpretazione della natura giuridica del reato di cui è imputata la onorevole Diaz; tutta la relazione di minoranza è orientata verso la dimostrazione che, in concreto, il reato eventualmente commesso dal deputato imputato, sarebbe il reato di offesa a capo di Stato straniero, che comporta come tale, la richiesta del ministero della giustizia; mancando questa richiesta, l'azione penale non sarebbe assolutamente procedibile. Saremmo di fronte alla mancanza di una condizione di procedibilità per poter dar vita all'azione penale. Ma la verità è che, per quanto riguarda la fattispecie, in concreto la norma che eventualmente deve essere applicata non è già la norma dell'articolo 297, né tanto meno la norma dell'articolo 278 del codice penale, ma la norma del capoverso dell'articolo 8 del trattato fra la Santa Sede e l'Italia, perché nel capoverso dell'articolo 8 del trattato, come tanto egregiamente l'onorevole Scalfaro ha dimostrato, noi dobbiamo rintracciare gli estremi della fattispecie delittuosa, che nel caso particolare deve essere accertata dal magistrato, perché possa essere applicata quella pena prevista dall'articolo 278 del codice penale.

Siamo di fronte ad un reato il cui precetto viene specificato da un accordo di carattere internazionale, e, per quanto riguarda la pena, questo accordo di carattere internazionale fa riferimento a una norma del codice penale. Ma il precetto, la fattispecie, la norma penale, è perfetta in ogni suo elemento costitutivo. Nel precetto specifico del capoverso dell'articolo 8, (questo è un punto sul quale richiamo l'attenzione della Camera) la fattispecie è profondamente diversa sia dalla fattispecie di cui all'articolo 278, quanto dalla fattispecie dell'articolo 297, perché parla di atti fatti o discorsi pubblici, momenti questi che non sono previsti dall'articolo del codice penale. Quindi la conclusione è che il reato è quello specificato nel trattato, perché tale è stato voluto dalle parti contraenti al momento in cui il trattato è stato concluso. La pena è quella prevista per le offese fatte al Capo dello Stato italiano, al Presidente della repubblica. Quindi non si ri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

chiede, non è necessaria la richiesta del ministro della giustizia per poter procedere, e quindi l'autorità giudiziaria ha fatto bene ad iniziare il processo, anche se in questo momento il processo è interrotto per la mancanza di quella condizione di perseguibilità che si sostanzia nell'autorizzazione a procedere.

Credo che la Camera non possa violare questo obbligo, questo impegno di carattere internazionale. L'articolo 7 della Costituzione richiama il trattato e il concordato, richiama cioè accordi di carattere internazionale cogenti per i rapporti fra Stato e Chiesa.

È stato detto che noi vogliamo mandare al « macello giudiziario » i deputati. L'onorevole Capalozza, in un suo interessantissimo scritto al quale ho cercato modestamente di ribattere con il mio, ha detto che il Parlamento italiano è proclive a mandare al macello con estrema facilità i deputati.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Non l'ho detto io: lo ha detto Filippo Turati.

BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Lei ha riportato la frase, e di conseguenza la fa sua. Che il Parlamento italiano mandi con estrema facilità al macello giudiziario i deputati è smentito dal fatto che in due anni di vita questa Camera mi pare che non abbia ancora mandato nessun deputato al macello giudiziario: veramente l'esame delle molte domande di autorizzazione a procedere in giudizio è stato fatto con estrema cura, con prudenza e con grande senso di responsabilità.

Nel caso particolare, però, la maggioranza della Commissione ha ritenuto che sussistano tutti gli elementi di carattere giuridico perché l'autorizzazione debba venire concessa.

Si è parlato di martiri, da parte dell'onorevole Marchesi. Noi rispettiamo tutti i martiri, rispettiamo tutti coloro che hanno sacrificato la loro esistenza per un ideale, per una fede, ma vorrei ricordare all'onorevole Marchesi che sono venti secoli che i cristiani versano il loro sangue per la loro fede, lottando affinché la loro dottrina di pace e d'amore abbia a trionfare nel mondo! (*Applausi al centro e a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

PAOLUCCI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. La prego di indicare in che consista il fatto personale.

PAOLUCCI. Sono stato chiamato in causa nella relazione di maggioranza e, più volte, anche nel corso della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PAOLUCCI. Onorevoli colleghi, riflettendo che, concedendosi l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Laura Diaz, sarei indubbiamente sentito come testimone nel relativo processo, io mi ero deliberatamente astenuto dall'intervenire in questo dibattito, ma l'aver letto, nella relazione di maggioranza, un periodo che direttamente mi tocca, mi costringe ad uscire dal doveroso riserbo che mi ero imposto, ma solo per una precisazione, per cui a quel riserbo non verrò meno. Il periodo è questo: « E tutto ciò ai soli fini della fondatezza dell'accusa alla quale le dichiarazioni nel successivo comizio tenuto in Ortona dall'onorevole Paolucci, esser la Diaz andata con le parole oltre il proprio pensiero, danno nuova conferma ».

Tengo a precisare, sulla mia parola di gentiluomo, che nel comizio da me tenuto il giorno dopo a Ortona non dissi affatto quanto mi si attribuisce. Io mi limitai anzi a riferire la vera, autentica frase pronunciata dall'onorevole Diaz e a stigmatizzare quel tentativo di speculazione che si stava già inscenando mercè la contraffazione, la falsificazione di quella frase, che fu quella che ora vi dico e che ripeterò col vincolo del giuramento davanti al giudice, se dal giudice sarò chiamato a deporre...

PRESIDENTE. Onorevole Paolucci, ella mi pone in grave imbarazzo, perchè fa qui una testimonianza che dovrà rendere dinanzi al giudice.

PAOLUCCI. Io mi trovo dinanzi ad un caso di coscienza! (*Rumori al centro e a destra*). Quando si parla di coscienza, voi inorridite! (*Proteste al centro e a destra*).

La frase che l'onorevole Diaz disse è questa: « Il Sommo Pontefice, quelli che hanno le mani macchiate di sangue non li condanna, ed è il sangue dei combattenti di Spagna, il sangue degli insorti di Grecia ».

ROCCHETTI. Non è vero! Non disse questo!

PAOLUCCI. Volete farmi entrare in polemica. Io vi pongo di fronte alla realtà e la realtà è questa. Nella piazza vi erano migliaia e migliaia di ascoltatori dei nostri partiti e della stessa democrazia cristiana.

Ebbene, a quella frase nessuna protesta nessun grido si levò dalla piazza, il che dimostra che quella che voi le attribuite non fu la frase detta dall'onorevole Diaz. Siamo di fronte al tentativo di una nuova impudente falsificazione. (*Rumori al centro e a destra*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Corona Achille, Giolitti, Amendola Pietro, Lombardi Carlo, Carpano-Maglioli, Bernieri, Nasi, Capalozza, Borrellini Gina, Dal Pozzo, D'Amico, Faralli, Cerabona, Amicone, Merloni, Miceli, Paolucci, Laconi, Ricci Giuseppe e Perrotti hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della maggioranza della Commissione che propone alla Camera di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro la onorevole Laura Diaz.

Indico la votazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CHIOSTERGI.

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti.	386
Maggioranza	194
Voti favorevoli	254
Voti contrari	132

(La Camera approva le conclusioni della maggioranza della Commissione).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Almirante — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Angelini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arata — Arcaini — Ariosto — Artale — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Barbina — Baresi — Bartole — Basile — Bavaro — Belliardi — Belloni — Bellucci — Bennani — Benvenuti — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Bersani — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertola — Bettinotti — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchi Bianca — Bianchini Laura — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boldrini — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottai — Bovetti — Bruno — Bucciarelli Ducei — Bulloni — Burato.

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calamandrei — Calosso Umberto — Campilli — Camposarcuno — Capacchione — Ca-

paloza — Cappi — Cappugi — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Casoni — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Ceconi — Cerabona — Ceravolo — Cerreti — Chatrian — Chiaramello — Chieffi — Chini Cocoli Irene — Chiostergi — Cifaldi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Coli — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Corsanego — Costa — Cotani — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindó — Cucchi — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — De Caro Gerardo — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Meo — De Michele — De Palma — Diecidue — Di Fausto — Di Leo — Di Vittorio — Dominè — Donati — Donatini — Dossetti — Ducei — Dugoni.

Ermini.

Fabriani — Facchin — Fanelli — Farinet — Farini — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Firrao Giuseppe — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galati — Garlato — Gasparoli — Gatto — Gennai Toniotti Erisia — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giannini Olga — Giavi — Giolitti — Giordani — Giovannini — Girolami — Giulietti — Giuntoli Grazia — Gonella — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grazia — Greco Giovanni — Grilli — Guerriero — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Gullo.

Imperiale — Improta — Invernizzi Gabriele — Iotti Leonilde.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Rocca — Latanza — Latorre — Lecciso — Leone Giovanni — Leone-Marchesano — Leonetti — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longhena — Longo — Longoni — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Magnani — Malvestiti — Manzini — Marabini — Marazza — Marazzina — Marchesi — Marconi — Marengi — Marotta — Mar-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

tinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Marzi Domenico — Massola — Mastino Gesumino — Matteotti Carlo — Matteucci — Maxia — Meda Luigi — Melis — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Miceli — Micheli — Mieville — Migliori — Montagnana — Monterisi — Monticelli — Montini — Moro Aldo — Moro Francesco — Murdaca — Murgia.

Nasi — Natali Ada — Natoli Aldo — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nicotra Maria — Nitti — Noce Longo Teresa — Notarianni — Numeroso.

Olivero.

Pacati — Pacciardi — Pagliuca — Pajetta Giuliano — Palazzolo — Pallenzona — Palmieri — Paolucci — Parente — Pastore — Pecoraro — Pella — Pelosi — Perrotti — Pertusio — Pesenti Antonio — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pierantozzi — Pignatelli — Pignatone — Pirazzi Maffiola — Poletto — Ponti — Proia.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Regio D'Acì — Repossì — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Rocchetti — Rocco — Roselli — Rossi Paolo — Roveda — Rumor — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Saija — Sallis — Salerno — Salvatore — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Silipo — Simonini — Smith — Sodano — Spallone — Spiazzi — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchì — Stuardi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tolloy — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Trimarchi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venegoni — Veronesi — Viale — Vicentini Rodolfo — Viola — Visentin Angelo — Vocino.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

Sono in congedo:

Alliata.

Bensi — Bonino.

Calcagno — Casalnuovo — Cessi — Chiesa Tibaldi Mary.

Fadda — Fanfani — Foderaro.

Gallo Elisabetta — Giannini Guglielmo — Guidi Cingolani Angela Maria.

Lazzati.

Mattei — Molinaroli — Mussini.

Paganelli — Pietrosanti — Pucci Maria.

Raimondi.

Saggin — Santi — Spoletì.

Vigo — Volpe.

Walter.

Presentazione di un disegno di legge.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea, ed in materia di restituzione dei diritti. » (*Quinto provvedimento*).

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Si riprende la discussione di domande di autorizzazioni a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Bottonelli, per i reati di cui agli articoli 110 e 337, in relazione all'articolo 339 del Codice penale (concorso nel reato di resistenza aggravata ad un pubblico ufficiale); 110 del Codice penale e 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (concorso nel reato di impedimento alla libera circolazione sulle strade ordinarie).

Sono state presentate dalla Commissione una relazione di maggioranza, che conclude per la concessione dell'autorizzazione a procedere, e una di minoranza, che propone di negarla.

COLITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. Ho letto molto attentamente il rapporto del procuratore della Repubblica e debbo confessare che non ho rinvenuto in esso neppure la più vaga prova della responsa-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

bilità del collega Bottonelli. (*Commenti al centro*). Lo so. Spetta alla magistratura accertare le responsabilità. Ma quando *ictu oculi* risulta che una responsabilità non sussiste, non si deve, a mio avviso, concedere l'autorizzazione a procedere, in quanto finalità di tale istituto è di evitare ad un parlamentare fastidi che non merita di sopportare.

Dicevo che *ictu oculi* appare evidente l'incolpevolezza del Bottonelli. L'accusa è: concorso nel reato di resistenza aggravata ad un pubblico ufficiale. Il Bottonelli — si dice nel rapporto — si prodigava con gesti e con parole ad istigare le donne alla resistenza.

In questo caso, evidentemente, il vocabolo non è usato nel senso tecnico giuridico, perchè della resistenza a pubblico ufficiale sono elemento integratore la violenza o la minaccia. Ora, non si parla affatto nel rapporto del procuratore della Repubblica di violenza, nè di minaccia, ma si parla di resistenza passiva. E tale fu quella delle donne, che si gettarono a terra, impedendo ai veicoli di muoversi. Ma la resistenza passiva, come è noto, non costituisce reato.

Nella relazione di maggioranza io trovo una conferma a quel che brevemente sto sostenendo. Si legge, infatti, nella relazione: « Il Bottonelli, se anche formalmente si offrì per parlamentare con gli ufficiali della forza pubblica, sostanzialmente intervenne a sostegno e in difesa delle pretese dei dimostranti, cercando di indurre la polizia a rilasciare gli arrestati e a desistere dal proposito di effettuare il trasporto del bestiame, affermando anche che in caso contrario le forze dell'ordine e il Talon dovevano ritenersi responsabili della reazione popolare ».

Ora, se anche così stessero le cose, è evidente che non si potrebbe parlare in alcuna guisa di resistenza a pubblico ufficiale, cioè a dire di delitto, che, come dicevo, si consuma con la violenza e con la minaccia. E, quindi, non si potrebbe parlare di responsabilità dell'onorevole Bottonelli.

La mia coscienza mi consiglia perciò di votare contro la richiesta di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza.

BUCCIARELLI DUCCI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, poichè è assente il collega onorevole Buzzelli, relatore di minoranza, per un senso di doveroso riguardo rinuncio a svolgere oralmente la mia relazione pur sottolineando che mi riporto alle conclusioni della relazione scritta;

e pertanto, a nome della maggioranza della Commissione, invito la Camera a votare la concessione dell'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le conclusioni della maggioranza della Commissione, intese a concedere l'autorizzazione a procedere.

(*Sono approvate*).

La terza domanda di autorizzazione a procedere in giudizio è contro il deputato Pino, per il reato di cui agli articoli 81, 110, 610 e 339 del codice penale (violenza privata aggravata).

Su questa domanda sono state presentate una relazione di maggioranza, che propone all'Assemblea di negare l'autorizzazione a procedere, e una di minoranza, che propone di concederla.

Poichè nessuno chiede di parlare, e non essendo presente il relatore di maggioranza, onorevole Capalozza, ha facoltà di parlare il relatore di minoranza.

BUCCIARELLI DUCCI, *Relatore di minoranza*. Rinuncio a svolgere la relazione e mi riporto alle conclusioni della relazione scritta. Invito la Camera a votare la concessione dell'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le conclusioni della maggioranza della Commissione intese a negare l'autorizzazione a procedere.

(*Non sono approvate*).

L'autorizzazione a procedere è pertanto concessa.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento dei giudizi di Assise. (709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento dei giudizi di Assise.

È iscritto a parlare l'onorevole Cassiani. Ne ha facoltà.

CASSIANI. Onorevoli colleghi, rilevai a suo tempo l'insieme dei contrasti che, per così dire, caratterizzarono la discussione in sede di Costituente sull'attuale articolo 102 della Costituzione, sulla partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia. Ciascuna delle due tesi in conflitto presentava, per la verità, suggestione di argomenti su un terreno di eguale ragionevolezza; ma, oggi, non discutiamo sullo stesso terreno di allora, noi oggi discutiamo assai più semplicemente, con limiti ben precisi; discutiamo soltanto delle conseguenze che possono discendere da alcune

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

norme consacrate dalla Costituzione agli articoli 111 e 102, il primo dei quali stabilisce che tutti i provvedimenti giurisdizionali — e quindi anche quelli di corte d'assise, come notava ieri l'onorevole Leone — devono essere motivati e il secondo che demanda ad una legge futura la determinazione del modo con cui il popolo deve partecipare ai giudizi d'assise.

Due punti fermi dunque, due disposizioni che potremo chiamare di massima, da cui il legislatore non può evidentemente prescindere nella formulazione della legge di attuazione: la necessità della motivazione, incompatibile con un verdetto monosillabico come era quello dell'antico giudice della vecchia corte d'assise e la partecipazione « diretta » dell'elemento popolare ai giudizi di corte d'assise.

Si comprende così, attraverso tali premesse, come, non potendosi tornare all'antico sistema, dato l'obbligo evidente della motivazione della sentenza e dovendosi intanto rendere omaggio alla Costituzione in quella parte dove essa impone la presenza dei giudici popolari, non si possa non ricorrere al sistema misto: il sistema meno peggiore, diceva ieri nel suo bellissimo discorso l'onorevole Leone.

Ed io concordo con lui in questa visione un poco euforica, per così dire, del sistema. Gli è però che il sistema mi pare che vada guardato nel complesso congegno dell'intero disegno di legge. Voglio dire che non va disgiunto il giudizio che cade sul sistema nuovo da quella introduzione dell'appello che a me pare sia innovazione di sostanziale importanza e che ben possiamo dire capovolgere il sistema in atto.

La relazione di minoranza, riecheggiando alcuni interventi svolti nell'Assemblea Costituente, afferma che l'obbligo della motivazione non impedisce il risorgere dell'istituto della giuria, dovendosi ammettere che anche le sentenze davanti alle corti di assise erano in sostanza sentenze motivate attraverso « il semplice riferimento all'affermazione dei giurati », i quali ritenevano provata o meno la veridicità dei fatti.

Onorevoli colleghi, qui bisogna intendersi. Io mi permetto, un po' per non ripetere le stesse argomentazioni ed un po' per ragioni di convinzione, di superare i ricordi costituzionali dell'amico Leone. Che valore ha, ormai, onorevole Leone, un riferimento ai lavori preparatori della Commissione per la Costituzione che ha congegnato poi all'Assemblea il canovaccio perché essa creasse il titolo IV della parte seconda, della Costituzione? Che conta mai il giudizio dato allora da qualche

esponente tuttora autorevole di settori della camera, come l'onorevole Targetti, verso il quale io professo una stima incondizionata e, per la verità (questo è un fatto personale), una grandissima simpatia? Che conta mai tutto ciò davanti ad un argomento, che mi pare veramente insuperabile, come questo: che la parola motivazione rappresenta una delle voci più notevoli nel dizionario giuridico italiano? Non è possibile danzare sulla corda davanti a questa parola, non è possibile interpretarla nella forma che appare la più comoda!

Questa parola, che cosa vuol dire? Vuol dire, come mi insegnano i tanti colleghi di questa Assemblea intenditori di cose giuridiche, « esposizione del processo logico mediante il quale il giudice è pervenuto alla decisione ». Ond'è cosa certa che l'estensore della sentenza, il quale non sia, beninteso, un giudice unico, deve desumere gli argomenti della motivazione dagli elementi logici che i singoli giudici hanno portato in camera di consiglio.

È questa la interpretazione tecnica della parola. Mi sia consentito di aggiungere anche che questa è una garanzia moderna del diritto.

Non si esagera, onorevoli colleghi, quando si dice che è una conquista. Tant'è che si era ignorata, almeno come regola fondamentale, in quello che si chiama il diritto intermedio. Dico ciò, non per fare dell'accademia, ma allo scopo di riaffermare che la parola « motivazione » ha un suo preciso significato tecnico che non mi pare possa essere frainteso. Dico ciò per sottolineare la inesattezza della proposizione contenuta in quella brillante relazione di minoranza che è dovuta alla penna del collega La Rocca.

Basta riferirsi, come egli dice, alle affermazioni dei giurati circa i fatti, per motivare. Ma i giurati erano inevitabilmente giudici di diritto e non soltanto di fatto.

Non c'è bisogno, onorevoli colleghi, di pescare fra i casi preziosi del campionario della nostra storia giuridica. Basta restare, per così dire, alla superficie; basta, per esempio, formulare quesiti come questi: volontà o negligenza? Vizio di mente parziale o totale? Difesa legittima che attinge alle radici di elementi obiettivi o difesa legittima che attinge alle radici di elementi putativi o addirittura ignoti? Basta accennare, insomma, a casi pratici fra i molti del ricco campionario che gli intenditori, presenti o assenti da quest'aula, conoscono meglio di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

me. Il giudizio di diritto andrebbe evidentemente ricostituito attraverso l'apporto dei singoliidenti, onde la necessità di un collegio giudicante ante che giunga alla motivazione della sentenza. Questo mi pare volesse dire il costituente quando votò la formula di cui oggi discutiamo. Non vi può essere dubbio in proposito.

Ed allora? Allora un ostacolo insuperabile è costituito dalla reclamata motivazione della sentenza, e da ciò deriva la esclusione della possibilità di ritornare alla strana soluzione di un collegio composto soltanto di giudici popolari. Ma devo proprio ricordare ai colleghi della parte avversa o di questa stessa parte (le posizioni politiche in questo caso non contano: discutiamo finalmente un argomento tecnico) la stranezza di una simile soluzione? Può forse ammettersi un collegio fatto da giudici popolari che si pronuncino con sentenza motivata, laddove sappiamo che il giudizio popolare è sovrano per definizione, è innappellabile per definizione, quando sappiamo che l'unica manifestazione del giudizio popolare, quella più legittima, è il monosillabo?

Allora, onorevoli colleghi, mi pare che valga bene la pena a questo punto di guardare ad alcuni aspetti veramente notevoli del progetto di legge: per esempio, la larga partecipazione dei cittadini, la competenza qualitativa e non più quantitativa. Da decenni la coscienza popolare si chiede sgomenta: come mai vi può essere diritto a gravame per piccoli reati di appropriazione indebita non qualificata e lo stesso diritto è negato per delitti come quello che distrugge il bene supremo all'individuo che è la vita?

A tal proposito l'amico Leone, col quale ho lavorato nella commissione ministeriale cui è dovuto l'atto di nascita di questo progetto, non sapeva porre freno alla sua natura giuridica esuberante e, me lo consenta l'onorevole Leone, non sapeva dimenticare che egli è un maestro di diritto, un professore, uomo di cattedra oltre che avvocato nobile e valoroso.

E qui egli faceva tutta una piccola scorribanda che abbiamo apprezzato ed ammirato, ma che non ha una importanza sostanziale, egli cioè toccava un vecchio argomento ponendo un interrogativo che ha sempre lasciato il tempo che ha trovato: l'interrogativo sulla bontà dell'appello.

Onorevole Leone, io vorrei dirle, a questo punto, una cosa della quale ella è convinta perché ieri sera l'ha riconosciuto: vorrei ricordarle, cioè, come pesino di più i vantaggi di fronte agli svantaggi.

Nel campo giudiziario, il più alto diritto civile che sia riconosciuto al cittadino, è quello di richiedere un secondo giudizio.

È significativo, in proposito — e scendiamo così al pratico, a quello che ci interessa — l'intervento in materia della corte di cassazione, intervento innaturale, come mi insegnano coloro che seguono la discussione sul progetto delle corti d'assise, innaturale ma generoso e significativo. La Cassazione, infatti, sui ricorsi avverso le sentenze delle corti d'assise, cercava di rimediare alla mancanza della motivazione dando essa stessa una motivazione, in modo che nella ricelebrazione del processo avanti altra corte d'assise quest'ultima potesse veramente funzionare come giudice di appello, sulla base di una motivazione. Ma, così facendo, evidentemente la Cassazione andava oltre le proprie attribuzioni istituzionali.

Altra questione concerne la competenza qualitativa dei componenti le corti nei quali occorre capacità di risolvere complessi problemi tecnici, il che del resto, è riconosciuto in tutti i paesi civili retti pur essi da regime democratico, come ci avverte la stampa scientifica di tutto il mondo.

Onorevoli colleghi, noi ubbidiamo sì alle norme della Costituzione, ma ubbidiamo anche al voto della coscienza giuridica del nostro paese. Questa mi pare sia una verità degra di noi, di un'assemblea politica.

È necessario, a questo punto, che io mi soffermi sull'origine della giuria. È un'origine molto modesta, onorevoli colleghi, come voi insegnate; rimonta ai tempi in cui il giurato era più testimone che giudice, aveva, soltanto, come voi sapete, il compito di raccogliere le prove di fatto sul luogo del delitto. Questa è l'origine, e mi pare abbastanza modesta, onorevoli colleghi, della giuria popolare. Più tardi, il giuri divenne giudice, ma erano ancora i tempi in cui il giudizio si basava non già sul libero convincimento, ma sull'esito formale della prova. Poi venne lo sviluppo del diritto penale e dei codici, sempre più tecnici e informati a criteri dottrinali, onde l'opera dei giurati divenne ben difficile. Questa è la spiegazione del fatto che nella maggior parte dei paesi del mondo la giuria è in via di soppressione, o è stata già soppressa.

Potrebbe mettervi in scospetto circa il progetto (*Indica l'estrema sinistra*), che avversate, per esempio, l'Austria, dove, prima dell'annessione alla Germania, nel 1932, si passò dalla giuria allo scabinato. Ma nella democratica Francia, si è giunti alla composizione mista, associando la giuria popolare alla

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

« corte d'assise »: annullando così la regola, che là vigeva, della separazione del fatto dal diritto, che determinava le attribuzioni rispettive delle giurie e delle corti. Nè credo possa mettervi in sospetto l'Inghilterra, che giustamente l'onorevole Leone chiamava ieri: « la terra della giuria ». E qui debbo controbattere ciò che diceva l'onorevole Leone. Io mi permetto di dire che nel paese classico della giuria il mito è già crollato: si è ammesso il gravame alla corte di appello criminale, formata da giudici togati. Ovunque, pertanto, si hanno segni non dubbi dell'evoluzione dell'istituto della giuria.

Ma su questo punto interviene la focosa relazione di minoranza, dovuta all'onorevole La Rocca, che cita e invoca i maestri. Sono con noi i maestri, ha detto ieri l'onorevole Leone, e ha rievocato i grandi nomi dei patriarchi del diritto: Francesco Carrara, accanto al quale mi permetto di mettere il grande nome di Enrico Pessina; e poi, scegliendo fra i moderni, tanto per essere tranquillo con la coscienza, aggiungerò Garofalo ed Enrico Ferri.

Enrico Ferri si schierò, come egli soleva fare, col suo temperamento vivacissimo, nella forma la più acre, contro la giuria, quando più ferveva la sua passione nella politica socialista di avanguardia. Enrico Ferri si schierò contro la giuria e scrisse parole che tutti noi conosciamo (io ho avuto occasione di ripeterle alla Costituente), nello stesso periodo in cui la sua prosa si incendiava sulle colonne dell'*Avanti!*

Per citare i maestri di oggi, onorevoli colleghi, basterebbero per tutti due nomi: De Nicola e Porzio, che il ricordo di infinite vittorie strappate ai giudici popolari non ha fermato nel giudizio negativo sulla giuria popolare, ed è qui ancor vivo il ricordo dell'intervento dell'onorevole Porzio alla Costituente.

E avrei finito, onorevoli colleghi, se non avessi dovuto tener nota del ritorno ad un argomento che formò oggetto di vivaci interventi all'Assemblea Costituente, cui hanno fatto cenno coloro che ritengono che il magistrato sia lontano dal popolo, avulso dalla vita « fin' dall'alba — come disse alla Costituente in un suo bellissimo discorso l'onorevole Gullo — della sua carriera ». Il motivo oggi ritorna, ritorna insistente.

Mi si perdoni, onorevoli colleghi, un'auto-citazione, che è fatta con la semplicità con la quale si riprende un discorso interrotto. Io dissi in sede di Costituente una cosa semplice che però mi sembra aderente ad una

realtà innegabile: se è vero — dissi allora — che il magistrato è lontano dal popolo, tutta la materia penale deve essere sottratta al giudice togato. È una materia incandescente, si può dire, per giudicare la quale occorre talvolta più cuore che cervello. Perché mai affidarla ad un uomo che non sente più le voci che vengono dalla via, che salgono dalla strada, dai campi, dalle officine? Perché mai affidarla a quest'uomo, riconoscergli la facoltà di irrogare dodici anni di galera per un furto (perché tanti ne può irrogare un giudice togato) e non riconoscergli la facoltà di irrogare una pena che deve colpire l'omicida?

Ma si afferma che il magistrato è lontano dalla vita proprio mentre — strana contraddizione sulla quale mi permetto richiamare l'attenzione dell'Assemblea — molti sostenitori della giuria si lasciano accarezzare l'orecchio da parole che sono, sì, piene di alto e di innegabile significato, ma ad un patto solo, a patto che non se ne faccia abuso fino a far precipitare quelle parole nella retorica. Per esempio: « indipendenza della magistratura » e poi più su, lungo l'erta « autonomia del potere giudiziario »; e poi ancora più su, sulla stessa erta, qualche volta e da alcuni soltanto si intendono parole più grosse: « autogoverno della magistratura ».

Ora, non vedono coloro che così ragionano come vi sia un difetto di coerenza nel loro ragionamento, come la catena che lega le argomentazioni manchi almeno di un anello, la mancanza del quale fa precipitare le argomentazioni e le frantuma, perché esse da un lato negano, evidentemente mortificandolo, il giudice togato, quale avulso dalla vita, e quindi direi negatore della vita stessa, e dall'altro canto ne affermano l'aderenza alla vita attraverso un'esaltazione esasperante? E la negazione e l'affermazione raggiungono evidentemente entrambe il tono dell'iperbole.

Noi, invece, restiamo sulla terraferma e, mentre crediamo ad un'indipendenza che non voglia dire casta chiusa, inibizione del libero gioco delle forze sociali, rottura di quella che può chiamarsi la vita fisiologica, direi, delle pubbliche funzioni, rendiamo omaggio però ad una grande verità, quando vediamo il giudice togato trarre la sua origine dal popolo, direi proprio in virtù del congegno democratico che fortunatamente regge il nostro paese, quando vediamo cioè il giudice togato sentire del popolo tutte le vibrazioni, i mancamenti, gli errori.

Onorevoli colleghi, una cosa è certa di tutto questo: che non è un problema di de-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

mocrazia quello che si pone oggi al nostro giudizio; è soltanto un problema di adeguamento degli istituti ai tempi, che marciano vittoriosi nel campo delle conquiste scientifiche, e che speriamo ci portino presto alla specializzazione del giudice penale nelle scienze ausiliarie del diritto, in medicina legale, in psichiatria, in antropologia criminale, in quel campo, cioè, suggestivo e fecondo di verità che oggi, per essere schietti, è pressochè ignorato dal giudice penale.

Sarà questa, onorevoli colleghi, una grande riforma civile, che io affido alla sensibilità del guardasigilli: una grande riforma civile, negatrice evidentemente del verdetto monosillabico, che troverà d'accordo — ne sono certo — tutti quanti noi, teorici o pratici del diritto, politici di tutti i settori e di tutte le assemblee. *(Vivi applausi — Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gullo. Ne ha facoltà.

GULLO. Onorevoli colleghi, io non penso nemmeno lontanamente di riprendere, per lo meno in pieno, tutti gli argomenti così brillantemente esposti nella esauriente relazione di minoranza dovuta al collega onorevole La Rocca.

Vorrò, affrontando la questione del ritorno alla giuria popolare (ritorno al quale noi diamo la nostra piena adesione), liberarmi anzitutto da una eccezione di natura costituzionale, che i fautori del disegno di legge ora in discussione hanno avanzato.

Essi dicono, in sostanza, che il disegno di legge in discussione si adegua pienamente alla Costituzione. Dicono di più: che, non accogliendo i principi informativi e direttivi di questo disegno di legge, si andrebbe contro la Costituzione. Il relatore per la maggioranza onorevole Riccio ha scritto nella sua relazione: « L'armonia tra le due esigenze, la fusione tra i due principi, nel caso di ammessa partecipazione diretta del popolo, porta necessariamente al collegio misto: non un collegio di giudici togati, perché non vi sarebbe la partecipazione diretta del popolo; non un collegio di giudici popolari, perché non si tratterebbe di « partecipazione », e, cioè, di « collaborazione », ma di amministrazione completa, sia pure in rapporto a determinati reati ».

E questo concetto ribadisce in seguito, nel punto in cui dice: « Da quanto detto consegue che costituzionalmente non è ammissibile una giuria ». E più avanti afferma ancora nella maniera più esplicita: « Nell'articolo 102 della Costituzione si parla di partecipazione. È stato così escluso un giudice del

popolo ». In definitiva si dice questo: che l'articolo 102 della Costituzione, quando fissa come obbligo la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, con la parola « partecipazione » ha espresso questo concetto: che il giudice popolare non debba da solo amministrare la giustizia, ma debba partecipare all'amministrazione della giustizia facendo parte di un collegio a cui partecipino anche i giudici togati. Io non so donde la maggioranza ed il relatore della medesima abbiano tratto questi curiosi argomenti, i quali non sono affatto giustificati dalla lettera della norma; e tanto meno giustificati da tutto il lavoro preparatorio della norma stessa.

Anzi diciamo di più: noi pensiamo che una questione costituzionale si debba fare, e che questa sia a favore nostro. In realtà si contravviene alla norma costituzionale proprio nel momento in cui si porta all'approvazione dell'Assemblea un disegno di legge in cui la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia è disciplinata così come in esso viene disciplinata.

L'articolo 102 della Costituzione ha un secondo comma che precisamente dice « Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura ». A proposito di questo comma sorse la questione se con esso si volesse fare riferimento alla partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia attraverso la giuria, e vi fu pertanto chi ritenne che l'articolo dovesse arrestarsi qui, perchè già in questo comma era chiaramente detto che era possibile la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, e ciò con le parole « partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. »

Anzi (guardate come vanno le cose del mondo) fu proprio, vedi caso, l'onorevole Leone, che ieri sosteneva qui una tesi perfettamente opposta, a dire senz'altro, il 21 novembre 1947: « Ricorderò che nel codice di procedura penale si parla di competenza per materia, e la competenza delle corti di assise non è che uno dei casi di distribuzione di competenza per materia. Quindi siamo precisamente nella materia della terminologia tecnica, essendo la competenza per materia riferita alla distribuzione dei reati al pretore, al tribunale o alla corte di assise. Queste sono tre distinzioni di competenza di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

materia previste dal codice di procedura penale ».

E circa l'espressione « partecipazione » la quale poteva sembrare limitatrice e vietare una giuria totalmente composta di elementi popolari, l'onorevole Leone osservò non essere possibile un equivoco, « perchè anche con la legge Gullo... il presidente non è estromesso; il magistrato è presidente della corte d'assise e insieme con i giurati forma il complesso organo della corte d'assise ».

Quando si dice: « partecipazione », non si pone un limite, non si parla di partecipazione minima o massima, in misura maggiore o in misura minore. Si stabilisce soltanto la possibilità che la legge chiami a far parte di un organo giudiziario elementi popolari. E badate, questo diceva l'onorevole Leone in riferimento al secondo comma, dove ancora non è detto in maniera così categorica e precisa, come si dirà poi nel terzo, che ci deve essere la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. E l'onorevole Leone concludeva: è inutile andare avanti; fermiamoci qui; già questo comma include senz'altro, la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia sotto la specie della giuria popolare. Egli quindi sosteneva allora che « partecipazione » non vuol dire affatto quello che invece adesso fa dire alla parola l'onorevole Riccio nella sua relazione: partecipazione vuol dire « essere giudici » ed essere giudici insieme col Presidente, il quale ha sempre presieduto la giuria popolare ed ha fatto parte integrante di questo particolare giudice che si chiama corte di assise. Per l'onorevole Leone nel secondo comma dell'articolo 102 vi era già tutto quanto occorreva per affermare che la giuria entrava a vele spiegate nella Costituzione della Repubblica.

Ma, ciò nonostante, vi fu chi ritenne che i termini usati nel secondo comma dell'articolo 102 non fossero abbastanza espliciti, ed allora si arrivò al terzo comma, tanto più categorico e tanto più tassativo, nel quale è detto: « La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo alla amministrazione della giustizia ».

Ora non so come, dopo queste parole usate dal legislatore costituente, dopo questi lavori preparatori, si possa venire qui a dire che noi commetteremmo un peccato di anticostituzionalità ricostituendo la giuria popolare, e che invece noi ci adegueremmo perfettamente alla Costituzione se escludessimo la possibilità della giuria popolare.

Questo indica soltanto — ed anticipo un argomento — che, effettivamente, dove c'è giuria c'è democrazia, e dove sparisce la democrazia sparisce la giuria. È il clima mutato, dal tempo della Costituente al tempo attuale del Parlamento, è il clima mutato che spiega questo cambiamento, così sostanziale, di opinioni. Tanti dei vostri (*Indica il centro*), allora, specialmente a proposito dell'ordine del giorno Mastino, il quale si schierava a favore della giuria, contro l'ordine del giorno Coppi, tanti dei vostri dichiararono esplicitamente che votavano l'ordine del giorno Mastino e non quello Coppi, appunto per affermare nella maniera più esplicita il loro parere favorevole al ripristino della giuria.

V'è di più: il compianto onorevole Grassi, proprio in quella discussione, dichiarò anche egli di votare per l'ordine del giorno Mastino, appunto perché, come lo era stato nella Commissione dei 75, intendeva anche in quel momento dichiararsi favorevole al ripristino della giuria.

Quindi, l'ostacolo costituzionale che i colleghi affermano di avere davanti al loro cammino verso la giuria popolare non si vede o si vede come uno dei tanti pretesti, a cui essi si aggrappano per rendere appunto impossibile il ritorno alla giuria popolare, che la Costituente invece voleva ed affermò solennemente, non soltanto in un ordine del giorno, ma nel momento in cui votò l'articolo 102 della Carta costituzionale.

E in proposito è anche da domandare, perché, nel momento in cui si presenta all'esame del Parlamento questo disegno di legge, non si fa se non incidentalmente — nella relazione governativa — un accenno a una legge dello Stato, e cioè alla legge Togliatti che ripristina la giuria? È questa una legge dello Stato che non è ancora abrogata né, nel progetto di legge che si presenta vi è traccia alcuna di un'esplicita proposta di abrogazione.

È un fatto che ha la sua importanza, perché il Governo che emanò quella legge con cui si ripristinava integralmente la giuria popolare era anche composto da rappresentanti del vostro partito, era un governo presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio.

Quella che allora si emanò è una legge dello Stato ancora in pieno vigore, non ancora applicata esclusivamente perchè non si fece in tempo ad approvare in seguito le altre leggi necessarie per la sua applicazione. Tuttavia la legge che ripristina la giuria è perfettamente in piedi ed è veramente strano che, nel momento in cui si presenta all'assemblea legi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

slativa un disegno di legge il quale disciplina in maniera così totalmente diversa la delicata materia, non si parli della contraria legge, che è ancora in pieno vigore.

Si dica apertamente che da parte vostra non si vuole la giuria, e si faccia a meno, al fine di dissimulare il proposito fermo di non ripristinare la giuria, di ricorrere a pretesi argomenti di natura tecnica. Questo ricorso ad argomenti di natura tecnica non è senza significato. Ogni qualvolta, come nel caso, si propone il ripristino di istituzioni veramente democratiche, oppure si pongono in discussione riforme che rinnovino radicalmente il campo economico e sociale della nazione, vi è sempre chi viene avanti con gli argomenti cosiddetti tecnici, cui si affida il compito di fermare ogni altra considerazione d'ordine politico o sociale.

Vi sono argomenti tecnici? Noi, sia pure sommariamente data l'ora tarda, esamineremo da vicino questi argomenti tecnici non senza aver prima riaffermato il principio fondamentale che democrazia vale giuria.

L'onorevole relatore di maggioranza afferma che tale principio non è esatto. In che senso egli afferma che non è esatto?

Come fatto storico è obiettivamente innegabile che ogni qualvolta si è perduta la libertà la giuria è stata in pericolo. Valgano gli esempi di Napoleone III in Francia e di Mussolini in Italia.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Mussolini si servì della giuria!

GULLO. Per obiettività storica, non potete negare che ogni eclissi della libertà ha voluto dire senz'altro soppressione della giuria popolare. Voi potete affrontare nel merito l'argomento ma non potete smentire questa realtà storica. Ma, appunto perché questa realtà storica esiste e non è smentibile, non potete non conferire ad essa quella grande importanza che ha. Vi sarà pure una ragione per cui ogni qualvolta vi è la libertà esiste la giuria e ogni qualvolta si perde la libertà la giuria viene soppressa. Questa realtà storica che vi sta davanti e non si può smentire ha, ripeto, un suo grande valore che invano cercate di menomare.

È una realtà storica che affonda le sue radici molto ma molto lontano nel tempo perché, onorevole Riccio, siamo qui a ricordarle che i gravi delitti sono stati sempre giudicati dal popolo finché è durata la libertà. Anche nelle antiche repubbliche di Roma, di Atene e di Sparta era il popolo che direttamente giudicava i gravi delitti.

Questa verità, che libertà vale giuria, vale cioè partecipazione diretta del popolo

all'amministrazione della giustizia, si manifesta anche a chi guardi la storia nel complesso dei suoi grandi evi. Quando è che questo principio della partecipazione diretta del popolo viene meno, se non durante il medio evo? Solanto durante il medio evo noi non abbiamo più la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. Nello stesso momento in cui trionfava il processo inquisitorio, ossia il processo proprio dei governi assoluti e di casta, noi abbiamo l'eclissi, la grande eclissi della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. Ma quando ritorna la libertà, immediatamente ritorna anche la partecipazione diretta del popolo.

Lasciamo ora le particolari forme con cui questa partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia si manifesta storicamente, ma il fatto è questo: che ogni qualvolta c'è libertà, o c'è lotta per la libertà, sempre è posto come canone fondamentale la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Ed allorquando l'Italia esce finalmente dalla ventennale tirannia, e il rinnovamento politico della nazione diviene infine una realtà, ecco che risorge la necessità che il popolo partecipi direttamente all'amministrazione della giustizia.

E basterebbe questo fatto, sulla cui realtà obiettiva nessuno può elevare dei dubbi, per dimostrare quanto siano vani gli argomenti di natura tecnica, ed anche di natura strettamente giuridica, che si avanzano contro la giuria. La giuria bisogna accettarla nel suo complesso, oppure respingerla. Voi sentite che per respingerla, non valgono gli argomenti tecnici e strettamente giuridici che sempre avanzate. Voi respingete la giuria perché è la manifestazione più alta della diretta partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia, perché essa concreta una grande istanza di libertà.

Quando eccepite che il giudice popolare è incompetente e tecnicamente insufficiente, si potrebbe addirittura rispondere: è questo che si vuole con la giuria e con la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. Eccepite che il giudice popolare non è addottorato in legge, che non ha nozioni di antropologia criminale, che non ha nozioni di psicologia; e ciò fate perché non volete sinceramente dire che respingete la giuria come tale. E consumate così un peccato di evidente tautologia; vi aggirate in un circolo logico vizioso. Si vuole appunto il giudice non professionista e per questo si

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

crea la giuria; non si vuole il giudice che appartenga ad una casta, che assolva un compito professionale giudicando della libertà dei cittadini. Si vuole appunto il rappresentante diretto del popolo e non il giudice togato; quando, pertanto, voi eccepite che il giurato non è un giudice togato e quindi è un incompetente, voi non dite perfettamente nulla, voi non sollevate un'obiezione che abbia un significato diverso da quello di essere la negazione *in toto* della giuria.

La verità è che con il vostro attuale atteggiamento voi dimostrate ancora una volta — e riprendo una considerazione cui già pocanzi ho accennato — quanto sia vero che l'istanza democratica si accompagna sempre con la necessità della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. Nella Costituente, questa necessità fu sentita e il principio fu accolto dalla maggioranza dell'Assemblea, e quindi da molti di voi, appunto perchè in quel momento l'istanza democratica era più viva e più presente nell'animo di tutti. E fu per questo che noi potemmo avere la Costituzione che oggi ci regge. E fu per questo — ed è ciò una prova di come marcino su uno stesso piano e libertà e giuria popolare — fu per questo che il ritorno alla giuria popolare fu conclamato dalla maggioranza dell'Assemblea Costituente e si trasfuse e nella parola e nello spirito dell'articolo 102.

Il vostro atteggiamento è ora invece ben diverso. Quando, tra le tante obiezioni, ho sentito ieri, per esempio, l'onorevole Bettiol, il quale si era inoltrato di gran carriera in tutto un complicato discorso sulla razionalità e irrazionalità del giudizio, quando, dico, ho sentito lui e l'onorevole Leone parlare di diritto libero e di giuria, ho detto fra me e me: ma parlano veramente dei cultori di diritto pubblico quali essi pur sono?

BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. No, io non ho parlato di diritto libero: io ho parlato di momento emozionale, irrazionale: sono cose diverse.

GULLO. L'onorevole Leone ha parlato di diritto libero e di analogia. Ma è vero o non è vero che in tutti gli Stati liberi, civili, c'è la giuria popolare? Ma perchè lealmente non dite che siete contrari alle grandi istanze democratiche?

BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Anzi, proprio perchè siamo democratici.

GULLO. Io dico a me stesso: poichè non è pensabile che l'onorevole Leone non sappia che in Italia noi abbiamo avuto per ottanta

anni la giuria popolare, poichè non è pensabile che l'onorevole Leone non sappia che in Francia, in Inghilterra, nel Belgio, in America, in Russia, in tutte le nazioni civili del mondo v'è la giuria popolare, bisogna dire allora che egli veramente voglia nascondere dietro questi pretesi argomenti tecnico-scientifici una realtà, che è questa sola: che non si vuole ritornare alla giuria, perchè non si è veramente e sinceramente democratici.

Errori della giuria: ho parlato altre volte di questi errori. Voi siete giuristi, siete avvocati: ma sul serio volete affermare che i giudici togati commettono un minor numero di errori di quanti ne commettesse la giuria quando c'era in Italia? Ma da dove avete tratto questa convinzione? Voi portate argomenti che incidono sulla relatività costante del giudizio umano, per rivolgervi tutti contro la giuria. Ma tutti i giudici si sbagliano: non soltanto i giudici popolari, anche i giudici togati! Non so perchè voi appuntiate contro la giuria argomenti che hanno valore di fronte a tutti i giudici. Sul serio voi potete affermare che non abbiano commesso alcun errore i giudici togati, quelli, per esempio, che lasciano passeggiare liberamente tutte le canaglie fasciste che hanno portato l'Italia alla rovina? Credete voi che i giudici popolari avrebbero fatto altrettanto? O non sarebbero stati più vicini alla sensibilità della nazione quei giudici popolari di cui voi non volete il ritorno, perchè secondo voi commetterebbero costantemente degli errori? È naturale che i giudici popolari abbiano commesso degli errori. Sono d'accordo; però ne hanno commessi non più di quanti non ne commettano giornalmente i giudici togati.

Che cosa accade però? Poichè i giudici togati emettono il loro giudizio su cause di minore importanza o ad ogni modo su fatti che non hanno commosso l'opinione pubblica, i loro errori passano inosservati. Ma io vorrei essere vicino all'onorevole Leone nella sua pratica forense!

LEONE. Che, però, è molto più modesta della sua.

GULLO. Quante volte avrà constatato gli errori dei giudici togati! Si capisce che gli errori del giudice popolare, del giurato, riecheggiano di più, perchè si riferiscono a fatti che si solito hanno commosso, e tante volte profondamente, l'opinione pubblica, la sensibilità della nazione.

D'accordo: i giudici popolari possono commettere errori così come i giudici togati. È da osservare, però, che forse non sono tutti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

errori quelli (commessi dai giudici popolari) che noi crediamo tali. La mia esperienza (che non è tanto breve) mi dice che in molti casi, in cui si è creduto di constatare che i giurati sono caduti in un errore, noi, se guardiamo bene in fondo alle cose, troveremo un motivo che non solo spiega, ma spesso giustifica il fatto. Ieri l'onorevole Leone ha citato il processo Cuocolo. Un errore egli diceva, da imputare ai giurati. Proprio il processo Cuocolo, preparato in quel modo dalla polizia giudiziaria e dal magistrato che aveva istruito il processo! Poteva forse chiudersi diversamente? Guardi, onorevole Leone, che io prescindendo completamente da un altro esame: se effettivamente l'esito che ebbe questo processo (specialmente dal punto di vista sociale) sia veramente da riprovare. Io prescindendo da questo ed ammetto che vi sia stato un errore. Quell'errore è imputabile ai giurati? Insomma, è imputabile ai giurati il fatto, per esempio (per dirne una), che l'anello che fu trovato in possesso di un imputato e che durante tutto il dibattito e fino a molti anni dopo fu creduto il risultato di indagini onestamente condotte, era stato lì posto, come poi si venne a sapere a distanza di anni, dalla polizia giudiziaria, appunto per convalidare la tesi della colpevolezza dell'imputato? Ma, dico, si può dire che con tutte queste complicazioni la giuria commise un errore? Pensate voi sul serio che il giudice togato avrebbe deciso diversamente da come giudicò il giudice popolare?

Ma nel momento in cui noi andiamo a spulciare le cronache giudiziarie per rintracciarvi questi pretesi errori del giudice popolare, che avrebbero tanto peso da costringerci senz'altro a dire *vade retro, Satana* alla giuria popolare, perché noi dimentichiamo i grandi meriti della giuria popolare? E non ricordiamo, per esempio, un episodio che si ricollega alla vita professionale di Enrico Ferri: il famoso processo di Mantova, il processo dei contadini e della loro prima agitazione organizzata, la quale si muoveva sull'orizzonte sociale e politico della nazione, quando ancora non si aveva, da parte delle autorità, alcun rispetto dei diritti e delle libertà dei cittadini, e specialmente della libertà di organizzazione dei lavoratori. Ebbene, onorevoli colleghi, quella corte di assise di Mantova, 15 o 20 anni prima che finalmente si affacciasse una politica di libertà in Italia, mandò assolti quei contadini, affermando il loro diritto di organizzazione e di riunione. Pensate voi che i giudici togati sarebbero stati capaci di tanto?

Perché, colleghi della maggioranza, non ricordate queste pagine gloriose della giuria popolare? Perché non ricordate le decine di processi svoltisi sotto i governi di Pelloux e di Crispi, processi politici e per reati di stampa finiti costantemente con l'assoluzione dei perseguitati dalla politica reazionaria di allora?

Non sono queste pagine altamente gloriose? E potete voi pensare che pagine altrettanto gloriose avrebbero scritto i giudici togati? O non pensate invece che i giudici togati, appunto perché parte di tutto un ambiente burocratico per natura pigro e lento ad ogni novità, sarebbero stati incapaci di adottare sentenze così rispondenti alle nuove necessità, al sentimento del popolo?

Un altro argomento affacciava ieri l'onorevole Leone, e si tratta veramente di un argomento ad effetto. Egli diceva che un avvocato incaricato di difendere un marito uxoricida si adoperò in ogni modo per cercare dei giurati scapoli. Può essere senz'altro vero il fatto. Ma non mi pare davvero, questo, un argomento di grandissimo peso. Anch'io, in casi simili, mi sono sempre regolato così nella mia professione di avvocato. Per esempio, quando mi è accaduto di dover difendere un imputato di un reato sessuale, ho cercato sempre un tribunale dove sedessero giudici anziani. Effettivamente (chi ha pratica forense lo sa), per questi delitti, mentre i vecchi sono pieni di longanimità, di comprensione, i giovani sono di solito più severi. E c'è da essere sicuri che, se i giudici sono anziani, la pena sarà minore. Ma non per questo ho mai pensato che sia da condannare l'attività giurisdizionale dei giudici togati. Ma è un argomento serio, il suo, onorevole Leone? Se non si accetta la giuria popolare, l'avvocato cui lei accennava, incaricato di difendere il marito uxoricida, cercherà un tribunale dove vi siano dei giudici togati scapoli. La cosa non cambia.

LEONE. L'argomento nel mio discorso aveva un altro profilo. Ella, con la sua abilità, lo ha impostato diversamente, per tirare l'acqua al suo mulino. Io intendevo dimostrare che il giudice popolare non rappresenta affatto l'opinione pubblica.

GULLO. Veniamo ad un altro argomento: separazione tra fatto e diritto. Ecco un altro punto nevralgico. Che cosa volete dire con questo argomento? Io non ho ben compreso: se volete dire che la convenzione francese, nel momento in cui dispose « al giurato il fatto, al giudice togato il diritto », disse una sciocchezza, siamo perfettamente d'accordo; disse una sciocchezza, per quanto non è affatto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

vero che storicamente le sciocchezze siano sempre fuori posto. In quel momento storico un'affermazione del genere non solo non era una sciocchezza, ma era una grande affermazione, sia pure erronea. Storicamente anche gli errori possono avere in un dato momento il loro grande valore per il progresso sociale di una nazione.

Sono d'accordo con voi: il giurato, quando giudica il fatto dell'imputato, è anche giudice del diritto. Il fatto che si sia vietato di usare nei quesiti ai giurati le parole tecniche, non può autorizzare a ritenere che il legislatore moderno accetti il principio e la possibilità della separazione. Anzi, il Finocchiaro Aprile nella sua relazione al codice di procedura penale del 1913, afferma esplicitamente che questa astratta separazione fra fatto e diritto non è possibile. Egli volle soltanto una cosa, una cosa giusta, quella stessa voluta dal precedente legislatore, e cioè che la terminologia propria degli specialisti della scienza penale venisse messa da parte nei quesiti da rivolgere al giudice popolare, riconoscendo così che il fatto-delitto può essere anche definito in modo diverso, e non soltanto con le parole che usano la legge o la scienza penale: modo diverso e pertanto più agevole per il giudice popolare che non è un tecnico.

Ma, fuori di questo, che cosa vuol dire: noi siamo contrari alla giuria perché non crediamo alla separazione fra fatto e diritto? Nessuno pensa che questa separazione vi sia. Allorquando il giurato giudica del fatto, giudica anche del diritto, e lo sa. Anzi, ognuno di voi che è cultore di scienza penale ricorderà che il legislatore del 1913 corresse un errore in cui era caduto il legislatore del 1865, il quale inibiva al presidente di far cenno ai giurati delle conseguenze penali del loro monosillabo, facendo obbligo invece al presidente di spiegare ai giurati quali sarebbero state le conseguenze penali della loro affermazione. Quale prova migliore, quindi, che una separazione fra fatto e diritto non può esistere?

LEONE. Però, nel suo progetto ha tentato di farla rivivere.

GULLO. Rispondo subito. Ho usato la formula tradizionale, e poi perché urgeva stabilire, praticamente — si capisce — la distinzione fra il campo proprio del magistrato e quello che era il campo proprio del giudice popolare. Anzi (non sono un professore di diritto penale, ma certe cose le ricordo anch'io) si potrebbe dire che il codice di procedura penale del 1913 aveva così poco

davanti a sé questa separazione fra fatto e diritto da avere, per esempio, tripartito la domanda principale, creando così, con tale complicazione, la possibilità di errori non voluti da parte del giurato. Il codice Finocchiaro, infatti, richiedeva in primo luogo l'affermazione sull'obiettività del fatto materiale, in secondo luogo l'affermazione su quella che con brutta parola si chiama « suità materiale », cioè l'attribuzione del fatto materiale all'imputato ed infine, in terzo luogo, l'affermazione della colpevolezza dell'imputato stesso. Tutto ciò costituiva indubbiamente un eccesso, del quale si poteva fare a meno, come ne faceva a meno il codice del 1865, il quale però dimostra contemporaneamente che non si credeva per nulla alla separazione del fatto dal diritto.

E allora cosa vuol dire che si è contrari al ritorno della giuria popolare per la separazione tra fatto e diritto? Tale separazione non esiste, ed è bene che non esista. Siamo perfettamente d'accordo che il giudice, nel momento in cui afferma un fatto, sa di fare anche un'affermazione di diritto, e questo vale anche per il giurato. Come si vede, io non son qui a ripetere, perché sono argomenti detti tante volte, quali siano le ragioni positive che consigliano il ritorno alla giuria; io mi preoccupo solo di ribattere le osservazioni fatte da coloro che avversano tale ritorno.

La motivazione: altro argomento, e tra i più gagliardi, a cui ricorrono coloro che, ripeto, vogliono così camuffare la loro preordinata contrarietà alla giuria popolare. Argomento giuridico che portano solo ora, che non hanno portato allorquando della questione si discusse in Assemblea Costituente.

LEONE. Il nostro intervento alla Costituente fu proprio in questo senso.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Fu l'onorevole Targetti che scrisse delle pagine al riguardo, movendo alcuni dubbi.

GULLO. Quando si affermò l'obbligo della motivazione della sentenza, sorse subito la questione: come conciliare questo articolo 111 con l'articolo 102, l'articolo che afferma la necessità del ripristino della giuria popolare?

L'onorevole Targetti, che fu uno dei redattori più diligenti della nostra Costituzione, alla cui compilazione partecipò con tanta cura e con tanta diligenza, disse di volere una riserva esplicita: « salvo quanto dispone l'articolo 102 »; gli si rispose da tutte le parti che non si ravvisava necessaria. Anzi l'onorevole Rossi fece questa dichiara-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

zione esplicita: « Io non voto l'emendamento Targetti, perché ritengo non vi sia affatto contraddizione tra l'articolo 111 e l'articolo 102 ».

Perché non vi era contraddizione? Proprio per quell'argomento di cui poco fa parlava l'onorevole Cassiani, ossia che la motivazione in corte di assise vi è sempre stata. La sentenza è stata sempre motivata.

Non mi pare a questo punto inopportuno ricordare ai colleghi (e con questo affronto una questione molto più larga e comunque risolta dalla Costituzione) che il corollario della motivazione non è poi così granitico come si crederebbe. Non manca chi afferma che la motivazione non sia poi quella garanzia che si ritiene: infatti nella vita osserviamo che vi possono essere sentenze profondamente inique motivate in maniera meravigliosa, come vi possono essere sentenze giuste motivate male. La motivazione non è forse quell'arca santa di cui si parla.

Comunque, è certo che la motivazione nelle sentenze di corte di assise si è sempre avuta, con la sola limitazione di un punto fermo che la sentenza deve rispettare, ossia l'affermazione in punto di fatto data dai giurati; ma le conseguenze giuridiche...

LEONE. Vede che torna alla distinzione tra fatto e diritto?

GULLO. ... le conseguenze giuridiche di quell'affermazione in punto di fatto debbono essere motivate, e sono state sempre motivate dalle corti di assise, onde si è sempre assistito a ricorsi in cassazione contro sentenze di corti di assise per la motivazione delle conseguenze giuridiche tratte dalle affermazioni dei giurati, le quali per questo non venivano definite sentenze, ma verdetto.

Poco fa ella onorevole Leone, ha detto, interrompendomi, qualcosa che non è esatto. Ella assume la parola « fatto » in un'accezione curiosa, nell'accezione più brutale, ma io non l'assumo così. Quando dico che i giurati hanno emesso il loro giudizio in linea di fatto, io assumo la parola « fatto » in un'accezione complessa, come fatto materiale, come fatto giuridico.

LEONE. E il diritto qual'è, allora?...

GULLO. Il collega Leone ieri poneva su un piano strano la conoscenza delle nozioni giuridiche, che deve essere propria del giudice. Ad un certo momento egli ha affermato che è impossibile affidare la valutazione di un fatto umano di tanta gravità, quale è il delitto, ai giurati, per la considerazione che essi non intendono nulla del problema della causalità. Aggiungeva però subito, a dimostrare la formidabile difficoltà del tema: già,

che cosa sappiamo noi, che cosa sanno i filosofi stessi del problema della causalità? Sicché, in definitiva, pareva, a sentire l'onorevole Leone, che è addirittura impossibile trovare un giudice idoneo, dato che nessuno capisce nulla del problema della causalità. Non dobbiamo capir nulla, stia tranquillo, onorevole Leone.

Mi viene in mente, a questo proposito, un grande maestro di diritto penale, un mio concittadino, Bernardino Alimena, il quale, affrontando appunto il complesso problema della causalità nel diritto penale, e facendo ricorso ad una veramente bella immagine, diceva che nel diritto penale avviene un po' quello che avviene nel fenomeno luminoso. La luce non ha colore, eppure per essa gli oggetti assumono i vari colori con i quali si presentano a noi. E noi apprendiamo che un oggetto è rosso, verde, giallo, senza risalire al processo che tale colore ha determinato.

Il diritto penale, egli diceva, si appropria dell'uomo che ha commesso il delitto nel momento in cui lo ha commesso e così come egli in quel momento si dimostra, e in base a ciò egli viene giudicato.

I mille lontani motivi che costituiscono l'infinita catena della causalità noi non sappiamo rintracciarli, e ai fini penali non è necessario cercarli.

Io diffiderei del giudice che, ogni volta che deve giudicare un fatto umano, si perdesse dietro l'indecifrabile problema della lontana causalità.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. E allora, addio diritto!

GULLO. Si dice: ma il giurato non rappresenta il popolo! Ma chi le ha detto, onorevole Leone, che la giuria in tanto è in quanto rappresenta il popolo? Quando si parla di partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, non si fa riferimento a questa o a quella particolare giuria. Si parla di tutto il popolo che concorre all'amministrazione della giustizia, ma non si pretende poi che i dieci giurati che siedono in una particolare causa siano lì in rappresentanza del popolo nel senso che alla frase dà lei, perché il significato che dà lei è certamente errato. In realtà, sono dieci giudici che sono chiamati a giudicare un loro simile, e sono dieci giudici che non hanno quella particolare mentalità, quel particolare stato d'animo, quella particolare cultura che ha il giudice togato; e hanno invece quella sensibilità vergine che ha l'uomo del popolo, e nella quale non interferiscono motivi e atteggiamenti professionali.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

Nel momento in cui danno il loro giudizio essi sono dieci giudici non togati che giudicano con quella particolare mentalità e con quel particolare sentimento proprio dell'uomo del popolo, e che costituiscono appunto la ragione determinante dell'istituto della giuria.

Ma, per tornare alla motivazione, chi vi dice che essa non possa essere fatta dal giudice popolare? Voi accampate questo argomento della motivazione per essere contro la giuria, nel momento stesso in cui siete per l'assessorato, ossia per una delle forme contro le quali è unanime il parere dei giuristi. Credo che qui, per la prima volta forse nella Camera, mi è occorso di sentire un giurista che sia favorevole all'assessorato. I fautori dell'assessorato si contano sulle dita. E anche coloro che sono contrari alla giuria sono ancor più contrari all'assessorato. È strano che voi (*Indica il centro*) accampiate l'argomento della motivazione nel momento in cui accogliete il giudizio con gli assessori, in cui è possibile (lo sapete meglio di me) che la motivazione della sentenza possa essere affidata all'assessore. Qualche volta il caso si è dato, né è caduto il mondo. Anzi, parecchie volte si è fatta una motivazione più sensata; appunto perché si è fatto a meno di ricorrere alla scienza e alla giurisprudenza. Si è avuta così una motivazione più umana e più aderente alla vita reale di quanto, forse, non soglia fare il giudice togato.

Perché stabilire senz'altro questa aprioristica incapacità a motivare un giudizio nei rapporti del giurato? Egli sa attraverso quale via è pervenuto a quel giudizio; nulla di strano quindi che egli sappia e possa motivare. Non vi è niente di astronomico in tutto ciò. Siamo noi a creare queste difficoltà astratte, dietro le quali ci perdiamo. Noi possiamo in queste astratte speculazioni trovare il nostro tormento e il nostro diletto; siamo perfettamente d'accordo.

Ma esse non sono al loro posto quando si giudica dei fatti umani delittuosi. Sono anzi, queste astrazioni, addirittura pericolose. Restiamo aderenti al fatto, giudichiamo di esso, esaminando tutti gli elementi che lo hanno accompagnato e determinato. E non occorre poi una mente altissima per dire in seguito a quale processo intimo siamo pervenuti ad una certa conclusione. Nessun serio pericolo nel fatto che il giudice popolare possa anche direttamente motivare il suo verdetto.

L'appello. Già l'onorevole Bettiol, che pure è ferocemente contrario alla giuria popolare, ha dichiarato esplicitamente di essere contrario all'appello.

BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Ho detto soltanto di essere perplesso.

GULLO. Comunque, ella pensa che l'appello non sia un elemento determinante, tale per cui o c'è l'appello o c'è la giuria. E dichiaro senz'altro che non vedo che ci siano difficoltà serie per l'accoglimento della tesi dell'appello, salvo a discutere sulle modalità della pratica attuazione.

Onorevoli colleghi, mi resta da illustrare qualche aspetto particolare del disegno di legge, pur dichiarando esplicitamente che questa modesta illustrazione non autorizza nessuno a ritenere che, sia pure subordinatamente, noi accogliamo questo disegno di legge, che respingiamo invece in pieno.

Senonché ciò ci dà modo di constatare dove si può pervenire attraverso l'abbandono della giuria popolare. Si può ritenere sul serio che con questo disegno di legge si è assicurata la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia, nel momento stesso in cui si fissa un titolo di studio così alto per colui che deve sedere come giudice? E che cosa pensare della esclusione delle donne, che pure sono entrate a far parte delle assemblee parlamentari e che dimostrano come esse sappiano partecipare a quell'attività suprema della vita nazionale che è l'attività legislativa? Eppure la relazione di maggioranza mostra di ritenere che l'argomento sia tale da non meritare nemmeno un cenno, sia pure per dire che le donne vengono escluse dall'amministrazione della giustizia.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Per la verità, si disse che il problema sarebbe stato affrontato in sede più generale.

GULLO. Ma, tornando al titolo di studio, come si può contestare che il disegno di legge in questo punto contravvenga alla norma della Costituzione? Il terzo comma dell'articolo 102 dice esplicitamente: « partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia ». E guardate la differenza fra il secondo ed il terzo comma: mentre il secondo (e aveva ragione l'onorevole Targetti nel dire che esso si riferisce ad altri giudizi e non a quello della corte di assise) parla di elementi estranei alla magistratura ed aggiunge « idonei », nel terzo comma, con il quale si fa riferimento esclusivamente al ripristino della giuria, si parla di partecipazione del popolo, ossia non si parla più soltanto di elementi estranei idonei, ma del popolo, nel suo complesso.

Non è possibile ritenere che si chiami il popolo ad amministrare direttamente la giustizia, quando si richiede per i giudici la li-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

cenza di una scuola media superiore o addirittura, come fa il progetto governativo, la laurea. Ossia quando riducete questo popolo...

BETTIOL GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Al popolo colto.

GULLO. ... alle due o trecentomila persone, quanti saranno in Italia coloro che posseggono questi titoli. Così voi escludete il popolo dalla diretta partecipazione all'amministrazione della giustizia; voi otterrete soltanto (ed è quello che in realtà volete nel momento stesso in cui negate la grande istanza democratica della necessità della giustizia popolare) di creare una magistratura di classe, perchè volete restringere l'ufficio dei giudici ad una classe ben determinata, che potrà essere una classe, ma che ad ogni modo non è il popolo nella articolazione di tutte le sue classi.

I giudici in tanto saranno veramente popolari in quanto saranno tratti da tutte le classi popolari, in modo che vicino al medico sia l'operaio, vicino all'ingegnere, l'agricoltore; soltanto così si avrà — in questo momento si può ben dirlo — una vera rappresentanza popolare. Ma, quando voi restringete la scelta dei giudici popolari a categorie così limitate, tutto si sarà fatto, tranne che realizzare la volontà della Costituzione, che è quella invece che il popolo nella sua intierezza entri decisamente e direttamente nell'amministrazione della giustizia; e questo voi non fate.

Non solo, ma voi trovate modo, e a ciò vi adoperate attivamente, di fare una legge addirittura peggiore di quella fascista: sia perchè i fascisti non limitavano il campo fino a questo punto, fino al punto cioè da chiedere la licenza di scuola media superiore o addirittura la laurea: e sia perchè voi peggiorate le cose anche per quanto si riferisce alla prevalenza dei giudici popolari sui giudici togati; voi mettete tre giudici popolari contro due togati, mentre nella legge fascista sono cinque i giudici popolari e due i giudici togati.

E, badate, una delle critiche più fondate alla legge fascista è proprio questa: che i cinque non resistono di solito alla suggestione dei due togati; bastano cioè due giudici togati a togliere ogni peso al parere dei cinque giudici popolari.

E pure l'onorevole Leone — e l'affermava come una delle caratteristiche più pregevoli di questo disegno di legge — approvava il disegno di legge appunto per questa così modesta prevalenza del giudice popolare sul togato; e sorvolava sul fatto significativo che l'attuale progetto riduce i cinque del

codice fascista a tre soli giudici popolari, e, quanto alla corte per l'appello, eleva addirittura a tre i due togati della legge fascista.

Voi fate qualcosa di molto peggio di quello che fece il legislatore fascista, il quale pur si era arrestato ad un certo limite, che voi invece sorpassate, gridando, come al solito, che siete democratici e che realizzate un regime di piena e vera democrazia.

Non si chiede alcun titolo di studio per essere legislatore e non lo si chiede neppure per essere ministro. Anzi, l'onorevole De Gasperi l'altra volta, mentre parlava non ricordo chi, interruppe per gloriarsi che nel suo Ministero vi è un operaio che non ha nessun titolo di studio.

Comunque, potrete dire: come fate ad ammettere tutto il popolo? Dovete escludere almeno gli analfabeti.

Vi rispondo che ho da parte mia un motivo formale, di cui non potete disconoscere il valore. Quando io chiedo che, per essere giurati, si debba avere almeno la licenza elementare, io chiedo qualcosa che la legge fissa come obbligo; è colpa del nostro ordinamento sociale e delle nostre classi dirigenti, quella di non esser riusciti a raggiungere questo traguardo di civiltà nel nostro paese, ossia che tutti i cittadini abbiano quello che la legge segna come obbligo, la licenza elementare.

Non si può dimenticare questo obbligo, segnato dal legislatore; di modo che, quando si dice che il giurato deve avere la licenza elementare, ci si adegua all'ordinamento giuridico del paese e si apre, almeno potenzialmente, l'ingresso a tutto il popolo all'amministrazione diretta della giustizia.

Voi invece, limitando questa capacità soltanto a coloro che hanno la licenza di scuola media superiore, non risolvete costituzionalmente il problema che vi ponete. Ma, anche a prescindere da ciò, siete voi sicuri che chi è in possesso di un tale titolo di studio è in grado di avere una conoscenza esatta del problema della causalità, che sta tanto a cuore all'onorevole Leone, e di quello della colpevolezza di cui parlava l'onorevole Bettiol?

Voi chiedete un titolo di studio che non assicura affatto il possesso di quella cultura che voi dite necessaria e che dite addirittura deficiente nello stesso magistrato togato, tanto che auspicate la specializzazione del giudice; ma un titolo di studio il quale, d'altra parte, si risolve nella esclusione del popolo nell'amministrazione della giustizia

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

e quindi nella lesione del principio costituzionale.

Potreste obiettare: ma dunque sono da escludere quelli che hanno la licenza liceale? No, noi li ammettiamo alla amministrazione diretta della giustizia come gli altri cittadini, a fianco del filosofo che conosce il problema della causalità, a fianco del giurista che ha dinanzi agli occhi in tutti i suoi termini il problema della colpevolezza, a fianco dell'operaio che, pur non conoscendo il problema della causalità e quello della colpevolezza, forse giudica meglio di colui che conosce a fondo questi problemi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi! Non voglio, né ritengo sia il caso, dilungarmi ancora. Abbiamo voluto in questa sede e in quest'ora riaffermare quella che ci pare una esigenza insopprimibile di libertà e di democrazia. La questione è più grossa di quanto si possa pensare. Voi non riuscirete mai ad immiserirla fino al punto da farla diventare una questione tecnica. Non è affatto esatto che nel momento in cui si parla del ripristino della giuria si ponga una questione di natura tecnica, cioè una questione la quale contenga in sé un solo problema: assicurare il giudice che giudichi meglio dal punto di vista tecnico.

Non è questa la questione; la questione ha le sue radici in una grande istanza di libertà e di democrazia, in una istanza di libertà e di democrazia accolta in pieno dalla Costituzione della nuova Repubblica italiana. Voi, approvando questo disegno di legge ed escludendo la giuria popolare, farete una sola cosa: offenderete ancora una volta la Costituzione della Repubblica italiana. (*Vivi applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per accordi intervenuti, lo svolgimento della mozione Amicone e altri sui problemi del Fucino, già fissato per la seduta di sabato, 11 corrente, è rinviato a martedì 14.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per sapere se intende assicurare che l'« Attendolo » sarà riparato e

riattrezzato nei cantieri della provincia di Napoli. Sarebbe ingiusto ed inumano privare quelle maestranze disoccupate del lavoro occorrente ad una nave affondata nel porto di Napoli e largamente bagnata di sangue napoletano.

(1167) « LEONE GIOVANNI, COLASANTO, SALERNO, MAZZA CRESCENZO, NUMEROSO, D'AMBROSIO, CASERTA, RICCIO STEFANO, CHATRIAN, COPPA, TITOMANLIO VITTORIA, ROCCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della difesa, per sapere se siano stati promossi gli opportuni accertamenti ed inchieste (e in caso affermativo quali siano i risultati sinora acquisiti) diretti a stabilire a quale comando militare o a quale governo debba farsi risalire la responsabilità, diretta o indiretta, del lancio o comunque dello spargimento avvenuto durante la guerra, nelle nostre campagne e città, delle cosiddette matite esplosive ed altri ordigni del genere, onde l'infamia di tanto crimine, che tante tenere vite umane ha straziate o distrutte — e qualcuno ancora continua a straziare o spegnere — ricada per sempre sui suoi autori materiali, nonché sui comandi militari o sui governi che l'hanno promosso, ovvero che, pur essendone a conoscenza, non l'hanno impedito.

(1168) « ARATA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri degli affari esteri e dell'interno, per sapere se, anche in seguito a recenti pietosi episodi che hanno turbato e commosso la coscienza pubblica, siano stati disposti opportune indagini dirette a stabilire se nel nostro Paese, e specie tra la nostra gioventù, agiscano, e in quali forme, e con quali eventuali protezioni, ingaggiatori o intermediari per indurre i nostri giovani ad arruolarsi in formazioni militari straniere e se, in caso affermativo, siano stati presi provvedimenti per evitare il più possibile che alle già numerose suggestioni che premono sulla gioventù, si aggiunga anche quest'altra ingannevole lusinga di avventure in terre esotiche che, pur quando non chiedono il sangue e la vita stessa di chi le tenta, riservano sempre amaro pentimento a costoro e angoscia alle famiglie.

(1169) « ARATA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere quale atteggiamento intenda prendere verso l'in-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

qualificabile gesto di violenza commesso il giorno 7 marzo 1950 da un appartenente a forze regolari della polizia costiera jugoslava che, dopo aver fermato un motopeschereccio chiogettio navigante molto al di fuori delle acque territoriali jugoslave, assassinava il proprietario che si era rifiutato di cedere alle ingiustificate richieste di documenti; nonché quale decisione abbia intenzione di assumere riguardo al susseguirsi intollerabile di continui sequestri di persone e di mezzi di pesca naviganti in zone non comprese nelle acque territoriali da parte delle autorità jugoslave.

(1170) « OLIVERO, MARCHESI, SANNICOLÒ, DAL POZZO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'industria e commercio e della agricoltura e foreste, per conoscere se il Governo non intenda che sia lesivo dell'autonomia delle Camere di commercio il fatto che il Commissario governativo per quella di Brindisi, la cui nomina è caduta sulla persona di un prefetto, invece di assolvere personalmente a questo incarico, ha ritenuto di affidarlo di fatto ad un funzionario di prefettura, che, in realtà, opera e dirige pur senza firma a nome e conto del Commissario, funzionario di grado *B* che rappresenta altra Amministrazione, che per tale abusivo incarico viene a prevalere sulla autonomia della Camera di commercio stessa e sulla dignità di quei funzionari dirigenti di gruppo *A*.

« Se non ritenga di provvedere di urgenza a liberare quella Amministrazione autonoma dall'indebita ed illegale ingerenza di altra Amministrazione, di imporre al Commissario governativo di assolvere personalmente le sue funzioni e — ove egli a ciò non possa completamente — provvedere alla nomina di un sub-Commissario in persona di elemento competente e gradito alla popolazione di quella provincia o, quanto meno, in un funzionario tecnico di grado adeguato.

« Se non ritenga, infine, doveroso — di fronte a una sub-concessione della dirigenza di quella Camera di commercio all'apparato della prefettura di così evidente arbitrarietà, che neppure sotto la dittatura i prefetti — Presidenti di diritto — mai affidarono la dirigenza di fatto a loro subordinati della Amministrazione dell'interno — attribuire di urgenza a quella Camera di commercio gli amministratori più conformi al costume democratico e più rappresentativi.

(1171) « ASSENNATO, GUADALUPI, SEMERARO SANTO, LATORRE, CALASSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se e quando intenda dare una regolare rappresentanza all'ente U.M.A., retto fin dal 1946 da un commissario, e risolvere nel contempo equamente la controversia tra agricoltori, motoaratori e trebbiatori circa la rispettiva rappresentanza. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2137)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se non crede che sia opportuno esonerare, mediante i formali provvedimenti che riterrà del caso, le università popolari dall'onere della tassa di concessione, delle tasse di bollo e delle tasse comunali d'affissione relativamente ai manifesti che i detti Enti debbono periodicamente esporre per annunciare il programma delle lezioni o conferenze, la data e le modalità di esse, ecc.

« Sembra che infatti che le università popolari ben potrebbero essere considerate alla stregua dei corsi scolastici gratuiti, regolarmente autorizzati, e che sono esenti dal pagamento dei diritti di affissione ai sensi del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1417. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2138)

« ARATA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere i motivi per i quali a tutt'oggi non si è dato corso alla effettuazione dello scatto degli stipendi per gli impiegati avventizi di prima, seconda e terza categoria dipendenti dalla Direzione del Genio militare della Marina di Messina; scatti di stipendio a detti impiegati dovuti sia perché disposti dal decreto legislativo 4 aprile 1948, n. 207, sia perché qualcuno tra i numerosi impiegati aventine diritto li ha conseguito. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2139)

« SALVATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza della gravissima situazione economica in cui si trovano un ingente numero di farmacie, cui l'I.N.A.M. dal luglio 1949 ad oggi non ha pagato le prestazioni fornite ai propri mutuatari e quali provvedimenti intenda prendere in merito. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2140)

« ALMIRANTE ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere:

a) se non ritiene opportuno affrettare la emanazione del decreto presidenziale di esecuzione della legge 21 agosto 1949, n. 610, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 12 settembre 1949, concernente lo sblocco ed il rimborso dei fondi liquidi dei nostri connazionali residenti in Egitto e dalle autorità egiziane posti sotto sequestro per gli eventi bellici;

b) se gli consta che mentre all'articolo 3 della predetta legge il rimborso doveva essere effettuato sul cambio ufficiale del mese di aprile 1948, decurtato del 3 per cento per diritti e spese, pari a 1850 lire italiane per ogni sterlina egiziana, attualmente la Corte dei conti propone di pagare solo al cambio di lire 1500 per ogni lira sterlina egiziana;

c) se non intenda, ove questa ultima notizia fosse esatta, ritornare al pagamento precedentemente stabilito considerando i gravi danni economici subiti dai nostri connazionali in Egitto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2141)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se è lecito e non contrario ai principi generali del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, continuare, sotto diverso aspetto, la persecuzione epurativa ai danni del personale statale già discriminato a tutti gli effetti, mediante l'attribuzione, da parte del Consiglio di amministrazione, di note di qualifica o di buono o mediocre, per il periodo di sospensione epurativa o di servizio prestato al Nord, determinando casi di evidente ingiustizia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2142)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se ritiene di comprendere nell'elenco delle strade da costruire per le cosiddette aree depresse la strada, che è destinata a congiungere la stazione di Cerreto di Vastogirardi (Campobasso) con il ponte Vanda sulla nazionale 86, e la strada Carovilli-San Pietro Avellana, che interessa tanto Pagliarone di Vastogirardi e parecchi altri comuni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2143)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritiene intervenire, perché abbia al più presto luogo la ricostruzione del ponte Sant'Agostino, che trovasi nell'ingresso dell'abitato di Boiano, che nelle condizioni in cui trovasi costituisce un pericolo permanente per i passanti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2144)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere iniziati i lavori di costruzione nel Molise del primo tronco della provinciale n. 73, che interessa il comune di Sant'Angelo Limosano e tanti altri della provincia di Campobasso, i quali da decenni la attendono. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2145)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere le ragioni, per le quali il comune di Pozzilli (Campobasso) non è stato ancora compreso fra i centri, cui si applicano le provvidenze, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, ed al regio decreto 29 maggio 1946, n. 488. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2146)

« COLITTO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 20,40.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

alle ore 16:

1. — Interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento dei giudizi di Assise. (709). — *Relatori: Riccio, per la maggioranza, e La Rocca, di minoranza.*

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Emendamenti al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la con-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 MARZO 1950

cessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale. (606). — *Relatori*: Bellavista e Carron.

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Ayres, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repposi.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento. (*Approvato dal Senato*). (251). — *Relatore* Tozzi Condivi,

e della mozione dell'onorevole Borellini Gina e altri.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica. (*Modificato dal Senato*). (22-B). — *Relatore* Tesauro.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI